



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA'

R.U.P. Ing. Simona Materazzo
D.E.C. Ing. Michela Vicidomini




Progetto per la costruzione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est(Ponticelli) - CUP B67H17000290007



PROGETTO DEFINITIVO

R.T.P. PROGETTAZIONE

MANDATARIA:



Studio T.En.
Studio Associato di Ingegneria
di Teneggi e Marastoni
Ing. S.Teneggi



MANDANTI:



Ing. C. Ferone
Ing. G.M. Esposito
Arch. F.S. Visone
Ing. M.L. Ferone

SG STUDIO ASSOCIATO
Ing. G. Spaggiari



STUDIO ALFA S.p.A.
Dott. Ing. E. Davolio



GEOLOG STUDIO
DI GEOLOGIA
Geol. D. Pingitore



Ing. F. Chiatto



TITOLO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE
AMMINISTRATIVA

ELABORATO:

CSA_001

Data	Emissione	Redatto	Verificato	Approvato
Ottobre 2021	Emissione	VM	ST	ST
Febbraio 2022	Revisione per validatore	VM	ST	ST
Aprile 2022	Revisione per validatore	VM	ST	ST

SCALA:

-

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
DEFINIZIONI.....	5
CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	8
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.....	8
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	14
ART. 3 MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO.....	15
ART. 4 CATEGORIE DI LAVORO.....	15
ART. 5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.....	16
CAPO 2. - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	18
ART. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO.....	18
ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	19
ART. 9 AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO.....	20
ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO - DIRETTORE DI CANTIERE.....	21
ART. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE. 22	
ART. 12 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	23
CAPO 3 – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI DELLA FASE ESECUTIVA.....	24
ART. 13 PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.....	24
ART 13.1 Monitoraggio odorigeno ante-operam.....	24
ART 13.2 Campagna ante-operam rischio bellico.....	25
ART 13.3 Campagna ante-operam monitoraggio falda.....	25
ART 13.4 Prestazioni antincendio.....	25
ART 13.5 Acque.....	26
ART 13.6 Rumore.....	27
ART 13.7 Protezione dell'avifauna.....	27
ART 13.8 Prescrizioni per il Piano di Monitoraggio e controllo.....	28
ART 13.9 Prescrizioni da garantire per la successiva fase di gestione.....	29
ART 13.10 Altre prescrizioni e/o attività a carico dell'impresa.....	30
ART. 14 ATTIVITA' PRELIMINARI LA REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	33
ART. 15 REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	33
ART. 16 DOCUMENTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	36
ART 16.1 Ingegneria civile – carpenteria.....	37
ART 16.2 Ingegneria piping.....	37
ART 16.3 Ingegneria tecnologica.....	38

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

ART 16.4	Ingegneria elettrica.	38
ART 16.5	Ingegneria strumentale.	39
ART 16.6	Elaborati e documenti per il progetto costruttivo.....	39
CAPO 4 – FASE COSTRUTTIVA.		40
ART. 17	CONSEGNA DEI LAVORI.	40
ART. 18	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	43
ART. 19	PROROGHE E DIFFERIMENTI.	43
ART. 20	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL E DAL RUP.....	44
ART. 21	PENALI PER RITARDO.....	47
ART. 22	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E PIANO DI QUALITÀ.	48
ART. 23	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	49
ART. 24	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	50
CAPO 5 – ULTIMAZIONE DELL'IMPIANTO E COLLAUDI.		52
ART. 25	ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	52
ART. 26	ELABORATI E DOCUMENTAZIONE FINALE.	52
ART. 27	COMMISSIONING.	54
ART. 28	AVVIAMENTO E MESSA A REGIME PROVVISORIA - TEST DI ACCETTAZIONE...	55
ART. 29	ACCETTAZIONE PROVVISORIA.	55
ART. 30	AVVIO DELLA GESTIONE.	56
ART. 31	COLLAUDO FINALE ED ACCETTAZIONE DEFINITIVA.....	57
ART. 32	PROVE, COLLAUDI ED ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FASI.	58
CAPO 6 – CONTABILIZZAZIONE.		59
ART. 33	LAVORI/SERVIZI A CORPO.	59
ART. 34	CARICAMENTO IN PARTITA DEI LAVORI/SERVIZI A CORPO.	60
ART. 35	EVENTUALI LAVORI A MISURA.	61
CAPO 7 - DISCIPLINA ECONOMICA.....		63
ART. 36	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	63
ART. 37	PAGAMENTI IN ACCONTO.	63
ART. 38	PAGAMENTI A SALDO.	65
ART. 39	ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.	66
ART. 40	RITARDI NEI PAGAMENTI.	68
ART. 41	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO.	69
ART. 42	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI.....	71
ART. 43	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.	71
CAPO 8 - CAUZIONI E GARANZIE.		73
ART. 44	GARANZIA PROVVISORIA.....	73
ART. 45	GARANZIA DEFINITIVA.....	73
ART. 46	RIDUZIONE DELLE GARANZIE.	75

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

ART. 47	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.	76
CAPO 9 -	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.	79
ART. 48	VARIAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI.	79
ART. 49	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.	81
ART. 50	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.	82
CAPO 10 -	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.	83
ART. 51	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.	83
ART. 52	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.	84
ART. 53	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.	85
ART. 54	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO. 86	
ART. 55	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.	86
ART. 56	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.	87
CAPO 11 -	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.	88
ART. 57	SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.	88
ART. 58	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.	91
ART. 59	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.	92
CAPO 12 –	RISERVE, CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO.	94
ART. 60	RISERVE.	94
ART. 61	ACCORDO BONARIO.	95
ART. 62	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO. ...	96
ART. 63	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.	97
ART. 64	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.	98
ART. 65	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.	99
CAPO 13 -	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.	103
ART. 66	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.	103
ART. 67	TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE.	104
ART. 68	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.	105
CAPO 14 -	NORME FINALI.	106
ART. 69	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.	106
ART. 70	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.	110
ART. 71	CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI.	111
ART. 72	MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.	112
ART. 73	UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI.	112
ART. 74	TERRE E ROCCE DA SCAVO.	113
ART. 75	ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE.	113
ART. 76	CARTELLO DI CANTIERE.	114
ART. 77	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO.	114

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

ART. 78	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.	114
ART. 79	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.	115
ART. 80	PROPRIETÀ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE.	116
ART. 81	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.	116
ART. 82	DISCIPLINA ANTIMAFIA.	117
ART. 83	PROTOCOLLO DI LEGALITA'.	117
ART. 84	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	117
ART. 85	PATTO DI INTEGRITA', DOVERI COMPORTAMENTALI.	117
ART. 86	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.	118
ART. 87	COMUNICAZIONI, REFERENTI DI CONTRATTO ED ELEZIONE DI DOMICILIO... ..	118

DEFINIZIONI.

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono assunte le seguenti definizioni:

- **Appalto:** indica l'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la costruzione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Ponticelli, in Comune di Napoli (NA), comprese tutte le forniture, i servizi, le lavorazioni, le assistenze e le prestazioni di cui al presente Capitolato e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti;
- **Aggiudicatario:** l'operatore economico Aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche come Aggiudicatario;
- **Bando:** indica il bando di gara per l'affidamento dell'Appalto pubblicato ai sensi del Codice dei Contratti, come infra definito, e del Regolamento, come infra definito;
- **Cantiere:** luogo fisico di svolgimento degli interventi oggetto dell'appalto nell'area di Ponticelli, in Comune di Napoli (NA);
- **Capitolato:** indica il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Capitolato Tecnico:** il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, composto sia dai capitolati che corredano il presente documento che tutti gli elaborati, sia tecnici che grafici che costituiscono il Progetto posto a base di gara, come infra definito;
- **Codice dell'Ambiente:** indica "Le Norme in materia ambientale" emanate con D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;
- **Codice dell'Amministrazione Digitale:** indica il "Codice dell'amministrazione digitale" emanato con D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- **Codice dei Contratti:** indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante come integrato e modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i., inclusi tutti gli atti attuativi adottati;
- **Codice Privacy:** indica il "Codice in materia di dati personali", emanato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.;
- **Contratto:** indica il contratto che verrà stipulato a seguito dell'espletamento della procedura di gara ed i documenti contrattuali allegati quali elementi essenziali, come infra definiti;
- **Costruzione:** si intende applicabile a tutte le *forniture di apparecchiature* che vengono costruite e/o assemblate presso l'officina o stabilimento dell'Aggiudicatario o di suoi sub-fornitori e giungono al sito di installazione dell'Impianto a Progetto già assiate o, in caso di dimensioni non trasportabili in condizione di assiate, prefabbricate e pronte per un assiemaggio senza ulteriori lavorazioni meccaniche. A tale tipologia fanno eccezione i quadri elettrici il cui assiemaggio al sito di installazione sarà limitato alla costituzione del quadro in una sequenza di armadi, ma non al completamento in sito dell'attrezzatura degli stessi armadi e della componentistica ivi contenuta.
- **Direttore dei Lavori:** indica il direttore dell'esecuzione dell'Appalto, di cui all'articolo 101 del Codice dei Contratti;
- **D.LL.:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti D.lgs 50/2016;
- **Documenti Contrattuali:** il Contratto ed i documenti ad esso allegati ivi compresi quelli indicati nel presente Capitolato;
- **Documenti della sicurezza:** l'insieme dei documenti previsti dal Testo Unico della Sicurezza, tra cui il

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

PSC, il POS, il PdL e il D.V.R. come di seguito richiamati;

- **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 30 del Codice dei contratti e dall'articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- **D.V.R.:** indica il Documento di Valutazione dei Rischi redatto a cura della Stazione appaltante ex articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- **Filiera delle imprese:** ai sensi dell'articolo 6, co. 3, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 17 dicembre 2010, n. 217, nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC, già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - AVCP) nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibere nn. 15/2015 e 62/2015, il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione degli interventi. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti;
- **Gara:** indica la procedura di gara indetta mediante la pubblicazione del Bando per l'affidamento delle prestazioni e delle realizzazioni in oggetto, come infra definiti;
- **Informazioni:** indica tutte le notizie, le informazioni, i dati, i disegni, le mappe, le schede, gli archivi, le analisi, le rilevazioni, i documenti, le fotografie, i video, i filmati, gli elaborati e qualsivoglia altro materiale, formati o riprodotti su qualsiasi supporto (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, su supporto cartaceo, anche in formato elettronico, pellicola, DVD, CD, ecc.) o trasmessi oralmente, che, in qualsiasi modo, afferiscono all'Appalto e/o all'esecuzione dei Servizi e dei Lavori, come infra definiti;
- **Intermediario Finanziario:** in ogni caso in cui questa figura sia richiamata si fa riferimento esclusivamente a Poste Italiane S.p.A. o una banca;
- **Linee guida DLL:** si fa riferimento al DM ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49;
- **Monitoraggio Finanziario:** le attività di monitoraggio dei movimenti finanziari prescritte ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.;
- **Montaggio:** si intende quella fase, applicabile a tutte le installazioni di componenti sfusi sia finiti sia da realizzare, che non hanno una funzionalità indipendente e vengono assiemati sul posto per costituire un circuito o sistema funzionale indipendente. Il Montaggio è applicabile anche all'assemblaggio in sito di quanto Costruito, per l'ottenimento dell'impianto finito.
- **Offerta:** l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Aggiudicatario in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- **Offerta Economica:** indica l'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario durante la Gara;
- **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2) del Regolamento DPR 207/2010, all'art. 23 comma 15 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" allegata al PSC.

- **Piano di Sicurezza e Coordinamento** (PSC): il documento che il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico Sicurezza, i cui contenuti sono riportati nel relativo ALLEGATO XV;
- **Piano Operativo di Sicurezza** (POS): il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del Testo Unico Sicurezza i cui contenuti sono riportati nel relativo ALLEGATO XV;
- **Piano di Lavoro** (PdL): il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 256 comma 2 del Testo Unico Sicurezza i cui contenuti sono riportati nel medesimo articolo, comma 4;
- **Parti**: indica la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario/Aggiudicatario;
- **Prestazioni Contrattuali**: indica complessivamente le prestazioni, sia principali che secondarie, oggetto dell'appalto;
- **Progetto esecutivo**: il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, del Codice dei contratti D.lgs 50/2016, nonché 23, co. 3, e 216, co. 4 del Codice dei contratti, e 33, co. 1, del Regolamento DPR 207/2010 e dalle richieste formulate dalla Stazione Appaltante in sede di gara;
- **Regolamento**: il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, recante 'Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'", emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- **RUP**: indica il Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti;
- **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei contratti D.lgs 50/2016 e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento DPR 207/2010;
- **Stazione Appaltante**: Comune di Napoli;
- **Testo Unico Sicurezza**: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

Nel presente Capitolato, salvo quando diversamente previsto, i termini e le espressioni definiti conformemente al precedente paragrafo, utilizzati al singolare, comprenderanno anche il plurale e viceversa.

CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.

Il presente Capitolato, compresi tutti i suoi allegati, stabilisce le norme particolari di esecuzione che regolano l'Appalto che, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del **Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50** e successive modificazioni ed integrazioni - di seguito richiamato "**Codice dei Contratti Pubblici**" o "**Codice**" ha per oggetto la **Progettazione Esecutiva**, di cui all'art. 23, comma 7 del medesimo Codice e **l'esecuzione dei Lavori** inerenti il "**Progetto di costruzione impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est (Ponticelli)**". L'area in cui si svilupperà l'impianto in oggetto è ubicata in via Domenico de Roberto, Ponticelli (NA), area attualmente libera da costruzioni. L'area di progetto confina a:

- Nord con la SS162dir, importante asse stradale organizzato su diversi livelli al di sotto del quale si trova l'accesso al lotto (accesso che permetterà l'ingresso al nuovo impianto).
Oltre all'asse infrastrutturale si riscontra la presenza di un'area artigianale e di un'area destinata alle coltivazioni in serra (tale area si sviluppa anche lungo il lato Est del lotto);
- Est con il tracciato Autostradale A1 - Autostrada del Sole, che separa l'area di intervento dal quartiere di Ponticelli, all'interno del quale si alternano aree residenziali ed aree di coltivazioni in serra;
- Sud con una zona residenziale, con insediate all'interno piccole attività di quartiere, e la Zona Industriale Orientale.
Lungo il lato sud, all'interno della recinzione che delimita il lotto di progetto, si trova un cancello che verrà utilizzato come punto di accesso all'area di consegna del biometano ad uso esclusivo di SNAM;
- Ovest con l'area impiantistica del Depuratore di Napoli Est, confinante direttamente con il nuovo impianto in progetto.

L'obiettivo dichiarato che la Stazione Appaltante vuole acquisire con il presente affidamento è quello di dotare il territorio del Comune di Napoli di un impianto in grado di trattare e valorizzare la frazione organica da raccolta differenziata intercettata nel bacino di competenza, applicando specifiche ed innovative tecnologie, in grado di assicurare la massima flessibilità di gestione del rifiuto in ingresso, il recupero di significative portate di biometano e la produzione di materiale stabilizzato da utilizzare nell'ambito dell'economia circolare. L'impianto deve garantire un efficace ed efficiente contenimento delle libere emissioni dall'impianto ed assicurare il trattamento dell'aria emessa in atmosfera fino ad ottenere valori di concentrazione degli inquinanti inferiori ai valori limite riportati nell'atto autorizzativo.

L'intervento proposto contribuisce alla risoluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio, fornendo un valido contributo all'evoluzione dell'attuale panorama energetico, economico, tecnologico e ambientale. Con la suddetta iniziativa ci si prefigge di raggiungere diversi obiettivi, quali:

- promuovere un'attività di RECUPERO del rifiuto urbano anziché un mero smaltimento;
- garantire lo smaltimento per una parte della FORSU raccolta in maniera differenziata riducendo così la dipendenza dal mercato esterno;

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

- abbattere significativamente i costi di trattamento (recupero) adottando metodologie moderne che prevedono la produzione e l'utilizzo di DUE tipologie di beni, Compost e Biometano;
- ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂.

La configurazione impiantistica è progettata in funzione di:

- quantità di materiale atteso in ingresso FORSU pari a 30.000 t/anno;
- quantità di scarti verdi e altri materiali legnosi attesi in ingresso pari a 5.000 t/anno;
- percentuale di scarti pari al 15% sul dato in ingresso, rappresentativa della qualità del materiale da trattare e cautelativa rispetto a quanto accertato con le attuali caratterizzazioni merceologiche;
- durata minima del trattamento del rifiuto di 90 giorni indicato dalla norma, condizione che consente, a prescindere dalle caratteristiche dei rifiuti, di garantire la stabilizzazione e l'igienizzazione del rifiuto;
- garantire una produzione di biometano pari a circa 2'227'000 m³/anno di biometano;
- garantire il funzionamento delle stesse aree impiantistiche in ogni condizione di flusso, sia in termini di quantità e qualità che di durata temporale del picco di conferimento;
- garantire la sicurezza degli operatori;
- ricavare ampi spazi fisici in prossimità delle singole apparecchiature al fine di facilitare e ridurre le tempistiche per le attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria;
- massimizzazione dei sistemi di contenimento delle emissioni sulle componenti ambientali con particolare attenzione alle emissioni acustiche ed emissioni in atmosfera;
- ottimizzare il sistema di gestione acque di processo e percolati, con minimizzazione degli stessi;
- mitigare l'impatto visivo nel suo complesso;
- adeguamento della potenzialità di impianto alle eventuali esigenze future senza generare significative interferenze con il costruito.

In coerenza con quanto previsto dal comma 8-bis dell'art. 26 e dell'art. 32 del Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante ha provveduto alla preventiva approvazione del livello di progettazione definitiva dell'opera ed alla sua individuazione quale elemento essenziale del contratto da stipulare con l'Aggiudicatario della gara.

La progettazione definitiva è stata sottoposta alla Regione Campania per il procedimento autorizzativo PAUR VIA/AIA: i lavori della CdS decisoria del 27/09/2021 si sono conclusi con esito favorevole con le condizioni ambientali, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi espressi a mezzo dei pareri resi dai diversi Enti coinvolti. Conseguentemente, sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti di autorizzazione:

- Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica emesso con DD n.117 del 7/10/2021;
- Provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale emesso con DD n.235 del 11/10/2021;
- Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale emesso con DD n.252 del 16/11/2021;
- Provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2021 emesso con DD n.117 del 25/11/2021;
- Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) emesso con DD n. 279 del 02/12/2021.

Gli elementi essenziali che corredano il contratto sono individuati nei documenti, oggetto di verifica e validazione da parte della Stazione Appaltante, di cui all'Elenco documenti essenziali posto a base di

gara.

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta in coerenza con quanto autorizzato e prescritto dall'autorità competente, da quanto previsto dalla Sezione IV del Capo I del Titolo II del DPR 207/2010 e dal D. Lgs. 56/2017 e smi riguardo ai criteri minimi ambientali per le categorie ad oggi disponibili e nel rispetto di quanto riportato nei documenti posti a base di gara, tra cui si richiamano il presente Capitolato e quello relativo alla parte tecnica. Il progetto esecutivo si dovrà comporre di elaborati e documenti tali da permettere la richiesta fase di verifica ed eventuale validazione di cui all'art. 26 del testo integrato del Codice degli Appalti. Inoltre, il progetto esecutivo non potrà discostarsi dal definitivo al punto tale da dover richiedere l'aggiornamento delle autorizzazioni già acquisite, ad esclusione delle modifiche non sostanziali. Il progetto esecutivo dovrà contenere, tra l'altro, specifici documenti derivanti dalle prescrizioni impartite in sede di approvazione e, tra l'altro, un Piano di ripristino che riporti la quantificazione dei costi delle lavorazioni/attività, comunque inerenti o connesse, derivanti dalle operazioni di rimessa in ripristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale, compreso eventuali messe in sicurezza permanente o bonifica, del sito nel caso di dismissione dell'impianto.

Sono comprese nell'appalto le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa e da quello relative alla parte tecnica (Capitolato Speciale d'Appalto - parte tecnica), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto Definitivo dell'opera, dei relativi allegati e dell'atto autorizzativo, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Nello specifico sono compresi nell'appalto:

- a) la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento, con forma e dimensioni dei fabbricati e delle apparecchiature elettromeccaniche e delle dotazioni impiantistiche funzionali ed a supporto al processo di trattamento e selezione che dovranno risultare coerenti con quanto posto a base di gara, come specificato nella parte tecnica del Capitolato e nei disegni allegati al contratto. Il progetto esecutivo dovrà pertanto assumere quale condizione minima di accettazione da parte della Stazione Appaltante il rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche ecc., dei quali l'Aggiudicatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. I documenti che costituiranno il progetto esecutivo dovranno essere redatti in conformità alla normativa in materia di opere pubbliche e delle norme UNI vigenti in materia all'atto della consegna del progetto esecutivo. Per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto si fa fin da ora riferimento alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546;
- b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto nel rispetto del progetto esecutivo preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante e secondo le condizioni amministrative stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, delle quali l'Aggiudicatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- c) i miglioramenti e le previsioni migliorative ed aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario, approvate e recepite dalla Stazione Appaltante e fornite e/o realizzate dall'Aggiudicatario senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante;

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

- d) monitoraggio ante-operam concentrazioni odorigene;
- e) indagini di bonifica bellica;
- f) rimozione e/o demolizione delle parti incongrue rispetto alla configurazione finale attesa;
- g) indagini aggiuntive sullo stato agronomico dei suoli, al fine di procedere con la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere a verde e di mitigazione, in funzione delle prescrizioni imposte dagli atti autorizzativi e delle condizioni dello stato di fatto rendicontate nella relazione agronomica.
- h) approvvigionamento dei materiali, il loro trasporto ed eventuale stoccaggio temporaneo presso il cantiere;
- i) gestione e smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti generati dalle operazioni di rimozione, demolizione, costruzione, fornitura ed installazione espressamente riconducibili al cantiere generato per la realizzazione di tutte le opere e la fornitura di tutte le apparecchiature poste a gara;
- j) smontaggi, montaggi, posa in opera, costruzione, acquisizione certificazioni, redazione del fascicolo dell'opera e del piano di manutenzione, commissioning;
- k) addestramento del personale del gestore, inclusa manutenzione ordinaria e straordinaria nei periodi di commissioning;
- l) avviamento con esecuzione di test e messa a regime;
- m) approntamenti ed esecuzione dei test prestazionali, eventuale make good, relativa e conseguente ripetizione delle prove prestazionali interessate da make good fino all'emissione da parte della Committente del certificato di accettazione così come definiti nei documenti contrattuali.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere da realizzare, con elenco meramente indicativo e non esaustivo delle prestazioni, servizi, lavori e forniture che si renderanno necessarie per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte.

Nello specifico occorre prevedere i seguenti interventi, di cui l'Impresa dovrà poi fornire la documentazione completa di certificazioni, manuali d'uso e manutenzione ed elaborati as-built:

- a) Esecuzione di opere civili e di urbanizzazione:
 - scavi e demolizioni, compreso risoluzione di interferenze;
 - realizzazione di servizi, reti di distribuzione ed impiantistiche nell'intera area tecnologica;
 - opere di urbanizzazione, recinzione, segnaletica e regolazione accessi;
 - opere di pavimentazione;
 - fondazioni e strutture in calcestruzzo armato e/o acciaio;
 - edifici destinati alla installazione/conduzione delle varie sezioni di trattamento;
 - palazzina uffici e locali a servizio;
 - recinzioni e passi carrai;
- b) Fornitura e installazione di opere elettromeccaniche a servizio della linea di pre-trattamento del rifiuto in ingresso:
 - sistema di triturazione Forsu (aprisacco);
 - deferrizzatore;
 - vaglio a dischi fissi;
 - nastri trasportatori e di alimentazione della sezione di carico (vasca polmone);
 - sistema di alimentazione e scarico del digestore (coclee);
 - impianto aria compressa;

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- separatore ad aria;
- c) Realizzazione sezioni adibite al trattamento anaerobico ed aerobico della frazione organica:
 - digestore anaerobico;
 - sistema di triturazione della sostanza ligneo-cellulosica;
 - miscelatore del digestato e della sostanza ligneo-cellulosica;
 - biocelle di biossidazione accelerata;
 - platee di maturazione;
 - sezione di raffinazione e stoccaggio.
- d) Realizzazione sezione upgrading del biogas:
 - sezione di valorizzazione biogas con produzione di biometano;
 - gasdotto di connessione alla rete esistente.
- e) Esecuzione di impianto elettrico di distribuzione per l'alimentazione dell'intera area tecnologica e delle apparecchiature installate e di controllo e gestione automatizzata.
- f) Impianti dedicati ed servizio del controllo e del corretto funzionamento dell'impianto;
 - sistemi di controllo, telecontrollo, sorveglianza e logica di funzione (SCADA);
 - impianto aria compressa.
- g) Realizzazione dell'impianto di aspirazione e trattamento aria:
 - sistema di canalizzazione ed aspirazione delle arie esauste;
 - sistema di abbattimento combinato scrubber+biofiltro;
 - fornitura ed installazione di ventilatori.
- h) Esecuzione delle reti a servizio delle acque di prima e seconda pioggia, di processo e nere drenate nell'area impiantistica;
- i) Lavorazioni e forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli, carter, chiusini e relative verniciature e protezioni, segnali orizzontali e verticali e cartellonistica.

Tra le opere da realizzare sono inserite fin da ora sia tutte le soluzioni che l'Impresa adotterà in sede di redazione del progetto esecutivo che le eventuali migliorie offerte per garantire il raggiungimento degli obiettivi di progetto e delle performance previste in merito alla valorizzazione del rifiuto in ingresso, della produzione di biometano e di ammendante misto compostato, date in opera nell'impianto che dovrà risultare funzionale, funzionante e collaudato, con esito favorevole, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all'importo di contratto. La fornitura include altresì la produzione di tutta la documentazione tecnica per la posa in opera e per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni e certificazioni di pertinenza, nonché per il collaudo delle strutture.

Con la presentazione dell'offerta, l'Aggiudicatario accetta ed assume quale onere a suo carico le condizioni poste nel contratto, riportate in maniera dettagliata nella parte amministrativa del Capitolato e qui riassunte:

- l'Aggiudicatario esaminerà attentamente i documenti posti a base di gara, effettuando preferibilmente anche un circosanziato sopralluogo, al fine di valutare con attenzione lo stato "ante operam" dei luoghi e la effettiva consistenza dei luoghi oggetto di appalto;
- l'Aggiudicatario dovrà adottare tutte le migliori soluzioni tecniche per la realizzazione dell'opera,

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- messa in pratica con l'opportuna organizzazione di cantiere, lavorazioni e utilizzo di macchinari, anche per ridurre gli impatti sulle componenti ambientali, tutelando la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- l'Aggiudicatario fornirà copia editabile di tutti i disegni, i calcoli, gli elaborati grafici e le relazioni prodotte per la redazione del progetto esecutivo alla D.LL. ed alla Stazione Appaltante, affinché possano agevolmente procedere alla loro verifica, validazione ed approvazione prima dello sviluppo dei costruttivi;
 - l'Aggiudicatario dovrà fornire sempre alla D.LL., prima dell'approvvigionamento in cantiere, tutte le schede dei materiali, delle macchine e delle attrezzature utilizzate per la costruzione dell'opera, permettendo la D.LL. ed i tecnici incaricati di procedere alla accettazione dei materiali come previsto dall'art. 6 del DM 49/2018;
 - l'Aggiudicatario dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiana;
 - qualsivoglia approvazione, commento, integrazione espressi dalla Stazione Appaltante e dai suoi tecnici non esimono l'Aggiudicatario dall'integrale responsabilità sulla corretta e completa esecuzione del contratto, né tantomeno tali eventuali azioni potranno essere pretestuosamente utilizzate dell'Aggiudicatario a fini dilatori.

L'esecuzione dei lavori dovrà, sempre e comunque, essere effettuata secondo le regole della esecuzione a perfetta regola d'arte, con l'Aggiudicatario che deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, consapevole del fatto che trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, come definito dalla Stazione Appaltante sono stati acquisiti i codici:

- Codice identificativo della gara (CIG)
- Codice Unico di Progetto (CUP):

Le opere devono intendersi "compiute", complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel presente Capitolato. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. Tutte le prestazioni di servizi di Ingegneria utili alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dell'opera, compresa il rilascio di tutte le certificazioni, dei documenti as-built, del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni elemento utile alla successiva gestione dell'impianto è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.

Sono, altresì, implicitamente comprese, nei prezzi di appalto, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli, carter, chiusini e relative verniciature e protezioni, formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti chiusure e

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

rifiniture, protezioni e riprese di tinteggiature o verniciature e simili. L'Aggiudicatario dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori, come infra definita, e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiana, oltre agli altri oneri che saranno elencati.

Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità:

- alle vigenti normative;
- a quanto riportato negli elaborati grafici di progetto;
- alle prescrizioni che saranno impartite dal Direttore dei Lavori;
- alle descrizioni, prescrizioni e vincoli generali stabiliti nel presente capitolato;
- alle descrizioni, prescrizioni e vincoli particolari stabiliti in ogni documento facente parte del contratto.

Rimane stabilito che sarà a carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all'accettazione delle forniture e dei materiali da parte della Direzione Lavori.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO.

Il Contratto verrà stipulato "a corpo" e, pertanto il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

pos	descrizione	Importo (Euro)
A	Lavori a corpo soggetti a ribasso	24.276.442,82
B	Spese tecniche per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso	206.500,00
C	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	562.592,28
	TOTALE IMPORTO LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE	25 045 535,10

L'importo contrattuale è quindi costituito dalla somma dei fattori di cui alla tabella precedente:

- 1) importo per l'esecuzione dei Lavori a corpo di cui alla pos. A, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- 2) importo dei corrispettivi per la progettazione esecutiva di cui alla pos. B, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
- 3) importo degli oneri per l'attuazione dei Piani della Sicurezza di cui alla pos. C sopra riportata, non soggetto a ribasso d'asta, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, dagli artt. 16 e 22 del D.P.R. 2007/2010 e dall'art. 23, comma 16 del *Codice dei Contratti Pubblici* così come inseriti dall'articolo 13, comma 1, lettera i) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di **€. 3 579 837,20**, con incidenza **pari al 14,75 %** (quattordicivirgolasettantacinque per cento) calcolata sull'importo di €.24.276.442,82.

ART. 3 MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO.

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

L’importo contrattuale del lavoro a corpo, come determinato in seguito all’offerta presentata dall’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti rispettivamente a misura negli atti progettuali e/o nella “lista delle categorie di lavori e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto” (se previsti lavori in economia), di seguito denominata semplicemente “lista”, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando le condizioni previste dal presente capitolato.

Per la parte di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), prevista a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2 costituiscono vincolo negoziale, stante l'importo indicato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare, nella descrizione nella parte a corpo.

ART. 4 CATEGORIE DI LAVORO.

Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all’allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di **OPERE SPECIALIZZATE OS14** - Impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, **Classifica VI-** (art.61 comma 4 DPR 207/2010). Come risulta dalla tabella allegata a tale categoria appartiene il 38,33% delle lavorazioni soggette a ribasso.

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

Cat.	Descrizione	Importo lavori soggetti a ribasso (Euro)		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Euro)	% su totale
		In cifre	In lettere	In cifre	
OG1	Edifici civili ed industriali	9'016'404,18	Novemilionesedicimilaquattrocentoquattro/18	208'949,86	37,14
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	3'043'755,39	Tremilioni quarantatremilasettecentocinquantacinque/39	70'537,24	12,54
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	2'911'233,04	Duemilioninovecentomilaundiciduecentotrentatre/04	67'466,11	11,99
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	9'305'050,21	Novemilionitrecentocinquemilacinquantata/21	215'639,07	38,33

La categoria prevalente OS14 costituisce categoria speciale, pertanto per tale categoria sono *necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali*, si rinvia pertanto a quanto definito al comma 11 art. 89 d.lgs. n 50/2016 per la disciplina di avalimento.

Le ulteriori categorie non appartenente alla prevalente ed individuate nella tabella precedente sono scorporabili ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. 00-ter) del dlgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, come meglio indicato successivamente.

Per la definizione dei requisiti per l'attività di progettazione esecutiva vengono di seguito riportate le categorie d'opera individuate dalla Stazione Appaltante:

ID. OPERA	CATEGORIA	GRADO COMPLESSITA'	COSTO OPERE
E.01	EDILIZIA	0,65	7'964'986.27
IB.06	IMPIANTI	0,7	16'874'048.83

Si precisa che la suddivisione delle singole lavorazioni nelle due categorie tiene conto della funzione dell'elemento esaminato e dell'eventuale presenza di opere appartenenti all'altra categoria. A tal proposito e quale esempio, si specifica che nella sezione di digestione anaerobica, sicuramente da considerare nella IB06, è compresa una significativa quota di opere edili.

ART. 5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 e 184 del Regolamento generale, sono indicati nella seguente tabella.

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

	DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTO
1	INDAGINI	70.870,00 €
2	FINITURE FABBRICATI	714.312,54 €
3	SCAVI	1.284.617,66 €
4	OPERE STRUTTURALI IN C.A.	4.474.596,75 €
5	OPERE STRUTTURALI IN C.A.P.	2.343.030,17 €
6	OPERE METALLICHE	975.716,06 €
7	URBANIZZAZIONI	1.712.587,64 €
8	OPERE A VERDE	244.978,15 €
9	IMPIANTI	3.266.855,85 €
10	OPERE ELETTROMECCANICHE DI PROCESSO	9.188.878,00 €

CAPO 2. - DISCIPLINA CONTRATTUALE.

ART. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO.

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale 145/2000 negli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa;
 - c) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica, con definizione delle caratteristiche e requisiti prestazionali delle opere da realizzare e la definizione delle procedure con cui elaborare il piano di controllo di cantiere che verrà redatto in sede di progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento DPR 207/2010
 - d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo messo a base di gara;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari, nonché l'offerta economica presentata in sede di gara;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento DPR 207/2010;
 - i) le polizze di garanzia di cui al presente Capitolato Speciale;Sono parte integrante e sostanziale della progettazione esecutiva affidata all'Appaltatore tutti i gli elaborati tecniche grafici del progetto definitivo, tra cui quelli redatti in istruttoria VIA e AIA, e tutti i provvedimenti autorizzativi posti a base di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

particolare:

- a) Codice dei contratti D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato al D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e legge 21 giugno 2017 n. 96 inclusi tutti gli atti attuativi adottati;
 - b) Regolamento DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
 - c) Legge 120/2020 e ss.mm.ii. di conversione del D.L. 76/2020 e L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021
 - d) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
 - e) Capitolato Generale Decreto Ministeriale n. 145/2000 per gli articoli ancora in vigore;
 - f) Codice Antimafia - D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
 - g) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 normativa antimafia;
 - h) Codice Civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - i) norme in materia di contabilità generale dello Stato;
 - j) disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
 - k) legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - l) le Norme tecniche per le costruzioni, approvate con il D.M. del Ministro delle infrastrutture il 17 gennaio 2018 (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);
 - m) la normativa in materia di risparmio energetico;
 - n) la normativa sulla sicurezza antincendio;
 - o) Codice dell'ambiente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato con le modifiche, introdotte dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167.
 - p) D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...)
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento DPR 207/2010, costituirà parte integrante del presente Capitolato il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.
4. Prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, secondo il progetto autorizzato con il provvedimento di AIA, a pena di decadenza dell'autorizzazione, si presenti alla U.O.D. 501708 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli" apposita polizza fideiussoria, a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta. La polizza deve essere calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione.

La garanzia, della durata di 11 anni, verrà volturata al gestore una volta che lo stesso sarà individuato dalla Stazione Appaltante

5. Presentare, sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" prima dell'inizio lavori e pena la decadenza del titolo autorizzativo, un idoneo "Piano di ripristino", ancorché sia stato precedentemente presentato, accompagnato da apposita Polizza fideiussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare.

Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia (durata quinquennale) deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo.

Detta garanzia verrà volturata al gestore una volta che lo stesso sarà individuato dalla Stazione Appaltante

ART. 9 AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO.

1. In caso di fallimento dell'Aggiudicatario ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Aggiudicatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016.
2. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016.

ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO - DIRETTORE DI CANTIERE.

1. L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Aggiudicatario deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Aggiudicatario non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal direttore tecnico dell'Aggiudicatario purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori (di seguito, "**Direttore dei Lavori**") ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Aggiudicatario per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, nonché negli elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000.
3. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori, disposta nel rispetto di quanto previsto dal DM 49/2018. Il direttore dei lavori può quindi rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto o delle certificazioni consegnate per la loro qualificazione; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione dei materiali non idonei nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
5. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
6. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,

imputando la spesa a carico dell'esecutore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

7. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
8. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
9. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere edili sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e che l'esecuzione delle opere impiantistiche ed elettromeccaniche sia conforme alle rispettive norme tecniche e regolamenti vigenti all'atto della realizzazione, richiamate in modo indicativo e non esaustivo nel Capitolato tecnico posto a base di gara.

ART. 12 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.

1. In tutti gli atti predisposti dalla Centrale unica di committenza o dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Centrale unica di committenza o dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI DELLA FASE ESECUTIVA.

ART. 13 PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.

Nel presente articolo si riporta una sintesi delle prescrizioni impartite in fase di approvazione del progetto definitivo posto a base di gara e che rappresentano un elemento vincolante e non negoziabile per le attività ed i servizi affidati all'Impresa Appaltante per la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'impianto.

L'elenco che segue è da ritenersi riepilogo indicativo e non esaustivo di quanto riportato nel testo completo del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), emesso con DD n. 279 del 02/12/2021, provvedimento che ricomprende il Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, emesso con DD n.117 del 7/10/2021, il Provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, emesso con DD n.235 del 11/10/2021, il Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, emesso con DD n.252 del 16/11/2021, ed il Provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2021, emesso con DD n.117 del 25/11/2021.

Detti provvedimenti sono da considerarsi facenti parte integrante della documentazione posta a base di gara e che l'Impresa verificherà per il suo pieno rispetto. In particolare, si richiama quanto riportato nell'elaborato "SIA_021 – Prescrizioni definite dalla procura di PAUR"

ART 13.1 Monitoraggio odorigeno ante-operam.

La realizzazione dell'impianto dovrà essere preceduta dalla misura delle concentrazioni di fondo dei parametri dell'aria che saranno oggetto di monitoraggio anche nella fase post-operam. In particolare, nella fase ante-operam, dovrà essere effettuato, con frequenza trimestrale e per un periodo non inferiore all'anno, il monitoraggio delle concentrazioni odorigene di fondo e la rilevazione dei dati meteo-climatici in 3 punti del territorio preventivamente concordate con ARPAC e la acquisizione in continuo dei dati meteo nell'area di cantiere.

I dati su elencati (dati meteo e di concentrazione odorigena ottenuti dalla campagna olfattometrica) saranno elaborati per ottenere un file rappresentativo delle concentrazioni orarie su base annua sul territorio esaminato. Il modello utilizzato nelle simulazioni sarà preferibilmente Calpuff, con approccio lagrangiano a puff. I dati di input meteorologico saranno quelli corrispondenti all'anno di realizzazione della campagna olfattometrica. I dati di input del biofiltro saranno quelli utilizzati per le simulazioni a supporto del SIA eventualmente approvati e/o aggiornati dal tecnico incaricato della progettazione esecutiva. I risultati saranno valutati in funzione delle concentrazioni odorigene calcolate in corrispondenza dei recettori prossimi all'impianto già individuati nel SIA.

In ogni caso la rilevazione dei dati e lo sviluppo del modello di dispersione dovranno essere affidati a tecnici esperti nel settore e laboratori accreditati preventivamente qualificati alla D.LL. e da questi approvati. I risultati ottenuti potranno essere condivisi con l'autorità competente e gli Enti coinvolti solo dopo approvazione scritta da parte della D.LL.

Tutti i metodi di prova utilizzati dal laboratorio dovranno essere opportunamente testati, validati e mantenuti in costante aggiornamento in accordo al par. 5.4. della norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025:2005. Le metodiche saranno concordate con il Cliente, privilegiando quelle Accreditate (normate interne).

In sede di progettazione esecutiva deve comunque essere prevista, lungo l'intero perimetro esterno, una barriera a verde con piante ad alto fusto autoctone sempre verdi a sviluppo veloce e compatibili con le esigenze pedo-climatiche locali, al fine principale di limitare le dispersioni di particolato, odori, rumore e di mitigare l'impatto visivo dello stabilimento sul territorio.

ART 13.2 Campagna ante-operam rischio bellico.

Gli interventi in progetto coinvolgono un'area di territorio non ancora urbanizzata, con attività di scavo e trivellazione di considerevole entità. Poiché il rischio derivante dal rinvenimento di un ordigno bellico inesplosivo non è quasi mai escludibile a priori, prima dell'inizio dei lavori l'Impresa esecutrice provvederà ad incaricare un Professionista da affiancare al CSP per la Valutazione del rischio bellico residuo mediante analisi storica e documentale dell'area, al fine di verificare se la zona di interesse sia stata coinvolta da eventi bellici ovvero se nel suo ambito vi siano stati precedenti rinvenimenti di ordigni.

In ogni caso l'analisi storica dovrà essere completata da un'analisi strumentale rappresentata da indagini geofisiche non invasive poste già fin da ora a carico all'Impresa esecutrice e conteggiate nell'importo dei lavori posto a base di gara.

Ogni dato acquisito in questa fase di indagine condotta dall'Impresa diverrà parte integrante e/o di aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento redatto contestualmente all'emissione del progetto esecutivo.

ART 13.3 Campagna ante-operam monitoraggio falda.

Il progetto esecutivo redatto dall'Impresa terrà conto delle risultanze delle indagini della falda che la Stazione Appaltante fornirà preliminarmente all'inizio delle attività tecniche affidate. La campagna di indagine relativa al monitoraggio della falda risulta quindi esclusa dal presente appalto.

ART 13.4 Prestazioni antincendio.

Durante la istruttoria indetta per l'approvazione del progetto definitivo l'ing. De Acutis, nella veste di Rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, ha espresso parere di massima favorevole alla sua realizzazione, demandando l'emissione del parere finale all'esame della progettazione esecutiva, redatta a carico dell'Impresa esecutrice, in funzione delle seguenti attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi, nel rispetto del DPR 1° agosto 2011 n. 151 e s.m.i.:

- 1.1.C Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h;
- 2.2.C Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa – Cabine di decompressione del gas naturale – fino a 2,4 Mpa;

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- 6.2.B Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa – Oltre 2,4 Mpa;
- 12.2.B Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli rientranti in categoria A);
- 36.1.B Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m – Fino a 500.000 kg;
- 49.2.B Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW – Da 350 fino a 700 kW;
- 70.2.C Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg – Oltre 3000 m2;
- 74.2.B Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW – Da 350 fino a 700 kW;
- 13.1.A Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori — distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi – Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3, con punto di infiammabilità.

La progettazione dell'impianto dovrà essere coerente alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R.Campania n. 223 del 20/05/2019.

Poiché la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco può essere eseguita solo a seguito alla presentazione del progetto esecutivo, l'Impresa consegnerà al Comando di Napoli una nuova istanza di valutazione del progetto aggiornata alla effettiva data di presentazione dei progetti esecutivi dell'impianto. La documentazione tecnica prevista dal DM 07 agosto 2012 allegata alla richiesta di valutazione del progetto dovrà essere redatta in conformità al codice di prevenzione incendi di cui al DM 3 agosto 2015. L'istanza dovrà essere corredata della ricevuta dei versamenti relativi alle attività soggette da valutare, con oneri di istruttoria a carico della Stazione Appaltante. La progettazione esecutiva conseguente all'approvazione da parte del Comando di Napoli dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte nel parere emesso dai VV.FF..

Il CPI dovrà prevedere un carico di incendio calcolato sul materiale combustibile autorizzato in AIA.

ART 13.5 Acque.

Il progetto esecutivo dovrà contenere un piano di manutenzione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria, predisponendo un apposito registro dove annotare le ispezioni e gli interventi manutentivi e di pulizia eseguiti.

Dovrà inoltre essere specificata la portata immessa nei punti di scarico con tempo di ritorno ventennale e specificati nel dettaglio i manufatti di scarico in adeguata scala. A monte delle vasche, occorrerà

prevedere delle vasche o delle trincee drenanti per la laminazione della piena in occasione di eventi meteorici avversi: il tubo di scarico nel canale Corsea non dovrà avere un diametro superiore a 125÷135 mm, per garantire che la portata immessa nel canale non superi i 50 l/s.

Durante la fase di test ed avviamento l'Impresa provvederà alla esecuzione di un autocontrollo mensile di tutti i parametri della Tab. 3 del D. Lgs. 152/06 ed un controllo dell'ARPAC annuale.

Si dovrà prevedere un muro di cinta in prossimità del canale Corsea, con recinzione di progetto che dovrà essere posta ad una distanza dal ciglio del canale non inferiore ai 2 m (a meno di non utilizzare recinzioni rimovibili) per consentire il passaggio delle macchine operatrici addette alla manutenzione del canale.

In merito all'attraversamento carrabile del Canale Corsea in prossimità del punto di consegna SNAM, dovrà essere effettuata una verifica strutturale dello scatolare e compatibilità con i carichi gravanti sulla soletta di copertura.

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto il progetto strutturale delle vasche di prima pioggia e accumulo.

Dovranno essere previste tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua

ART 13.6 Rumore.

L'Aggiudicatario dovrà presentare un'analisi previsionale acustica ed un'analisi energetica in sede di progettazione esecutiva.

La progettazione esecutiva dovrà garantire un livello emissivo sonoro della torcia inferiore ai 75 dB. A tale scopo si prescrive l'installazione di un dispositivo di monitoraggio del periodo di funzionamento, dotato di idonea certificazione.

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, e dovranno verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. È necessario riportare i dati dell'indagine mediante rendering 3D dell'impatto acustico. Nel monitoraggio saranno riportati anche gli impatti relativi ai mezzi di trasporto che afferiscono all'impianto.

Inoltre, vista l'alta densità abitativa dell'area, la progettazione esecutiva dovrà aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo agli atti in merito al monitoraggio delle emissioni sonore che dovrà avvenire con frequenza semestrale e non annuale.

ART 13.7 Protezione dell'avifauna.

Al fine di mitigare potenziali rischi derivanti da fonti attrattive dell'avifauna, la progettazione esecutiva dovrà prevedere la realizzazione di opportune opere a presidio, integrate da azioni di tutela gestionali.

Tra queste si evidenzia che dovranno essere previste idonee chiusure laterali anche di tipo mobile (pannelli/teli in plexiglass scorrevoli) nel locale adibito allo stoccaggio dell'ammendante; inoltre i materiali stoccati dovranno essere sempre coperti da pellicole protettive durante le fasi di fermo dell'attività.

Dovrà essere definita ed implementata una procedura di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle aree con controllo dell'avifauna potenzialmente presente nella zona: il monitoraggio scadenzato della presenza di avifauna nel comparto produttivo da parte della Gestione, dovrà comprendere sia le aree verdi, ivi comprese l'ispezione delle coperture dei fabbricati, atta a verificare l'assenza di dormitori importanti di storni, cornacchie o colombacci, che nel caso saranno allontanati attraverso tecniche di disturbo acustico (distress call). L'attività di monitoraggio prevederà altresì censimenti standardizzati della popolazione ornitica presente tramite ditta specializzata.

La progettazione dovrà altresì prevedere l'installazione, presso le coperture di tipo piano che potrebbero dunque costituire luogo ideale di nidificazione, di idonei sistemi antivolantile (ex dissuasori a cavi o similari) e di implementare una procedura di monitoraggio/ispezione di tutte quante le coperture evitando che queste possano configurarsi quale habitat ideale per l'avifauna.

ART 13.8 Prescrizioni per il Piano di Monitoraggio e controllo.

La progettazione esecutiva dovrà garantire i limiti di emissioni come stabiliti dal Piano di Monitoraggio e Controllo; in particolare si evidenzia il limite di emissione in atmosfera E1, laddove è stato stabilito un limite di concentrazione di odore pari a 180 UO (misurate come valore puntuale e non medio), valore più restrittivo rispetto alla normativa vigente secondo cui è stato dimensionato il biofiltro nella progettazione definitiva posta a base di gara (200 UO).

In fase di progettazione, inoltre, tale Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere aggiornato per quanto indicato di seguito:

- in merito al monitoraggio delle acque anche dei parametri Saggio di tossicità acuta ed Escherichia Coli.
- Al fine di prevedere un monitoraggio visivo, si dovrà prevedere con frequenza almeno mensile la verifica dell'integrità delle platee, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo con registrazione dei controlli effettuati.

Al fine di caratterizzare in modo completo il bianco ambientale per le emissioni in atmosfera, dovrà prevedere il monitoraggio delle sostanze da monitorare post operam, prima della messa in esercizio dell'impianto. La centralina meteo per il rilievo dei parametri meteo sito specifici necessari alle valutazioni della diffusione delle emissioni in atmosfera dovrà essere installata in fase di cantiere. Qualora i dati raccolti dovessero discordare dai dati utilizzati nelle elaborazioni presentati col SIA, sarà necessario implementare una nuova analisi modellistica al fine di valutare gli effetti delle emissioni sulla qualità dell'aria ed attuare tutte le misure di mitigazione per il contenimento dei possibili impatti sui bersagli individuati.

ART 13.9 Prescrizioni da garantire per la successiva fase di gestione.

L'Appaltatore dovrà realizzare l'impianto al fine di garantire, da parte del futuro gestore, la possibilità di rispettare i limiti imposti dai documenti autorizzatori acquisiti in fase di progettazione definitiva, di cui in particolare a quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico (AIA_001), costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento di AIA autorizzato.

La progettazione esecutiva dovrà garantire i seguenti aspetti prestazionali (elenco degli elementi principali da ritenersi non esaustivo):

- l'impianto dovrà garantire per le emissioni in atmosfera il non superamento del valore obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102. Eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, andranno giustificati e segnalati tempestivamente alla UOD 50.17.08 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
- le aree preposte ai rifiuti biodegradabili e/o putrescibili dovranno essere progettate in modo da garantire un tempo massimo di stoccaggio di 72 ore ad esclusione del sabato e la domenica e dei giorni festivi consecutivi, ed un'altezza massima dei cumuli di rifiuti pari a 3,5 metri;
- le opere come progettate dovranno garantire per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dal piano di monitoraggio e controllo e dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 Novembre 1997., nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati;
- l'impianto dovrà produrre un ammendante compostato conforme a quanto indicato nell'Allegato 2 del D. Lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti. In caso di eventuale produzione di ammendante compostato fuori specifica che possa emettere odori molesti, è necessario prevedere un'area di stoccaggio al chiuso;
- dovranno essere garantiti i seguenti requisiti per l'ammendante, al fine del recepimento del nuovo Regolamento europeo sui fertilizzanti:
 - % di IPA [1] < 6 mg/kg di materia seccaPer la stabilità biologica almeno uno dei due seguenti requisiti:
 - a) Tasso di assorbimento dell'ossigeno:
 - Definizione: indicatore del grado di decomposizione della materia organica biodegradabile durante un periodo di tempo determinato. Il metodo non è adatto per materiale contenenti oltre il 20% di particelle di dimensioni >10mm;
 - Criterio: un massimo di 25 mmol O₂/kg di materia organica/h; oppure
 - b) Fattore di autoriscaldamento:
 - Definizione: temperatura massima raggiunta da un compost in condizioni normalizzate, che costituisce un indicatore dello stato della sua attività biologica aerobica;
 - Criterio: minimo Rottegrad III.

- La stabilità biologica è valutata con una frequenza di analisi almeno: quadrimestrale per impianti di capacità superiore a 20.000 t/a e < 50.000 t/a.
- È necessario prevedere dei cassoni a tenuta in corrispondenza dell'area di vagliatura per lo stoccaggio del sopravaglio rappresentato dalle frazioni estranee della FORSU. Inoltre, la progettazione esecutiva dovrà prevedere che lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, indipendentemente dalla natura e dalle modalità di contenimento, sia effettuato esclusivamente in aree coperte.
 - La torcia per la combustione del biogas dovrà essere messa in funzione per non più del 3% delle ore di funzionamento dell'impianto.
 - Al fine di non compromettere la produzione di ammendanti conformi agli standard previsti dalla normativa, nei rifiuti ligno cellululosici dovrà essere verificata l'assenza di materiali estranei (quali scarti di materiali verniciati, frammenti di mobili ecd) e sarà necessario monitorare anche i sovvalli a ricircolo.
 - Dovrà essere sviluppato un apposito sito internet per l'impianto in oggetto al fine di rendere pubblico l'aggiornamento settimanale dei quantitativi di rifiuti in entrata, rifiuti in uscita, ammendante compostato prodotto, biogas generato, eventuali dati inerenti benefici ambientali (riduzione gas serra, risparmio energetico, etc). Sullo stesso sito andranno pubblicati anche i dati relativi al monitoraggio ambientale e i dati elaborati dalla centralina meteo da installare. Il sito internet realizzato dovrà essere utilizzato per campagne informative, anche attraverso video dimostrativi, sul ciclo di funzionamento dell'impianto, che descriva in modo chiaro e semplice il trattamento del rifiuto e le emissioni e i prodotti che ne derivano. Durante i controlli periodici ordinari eseguiti da ARPAC, verrà effettuato un controllo volto a verificare che i dati inseriti sul sito siano aggiornati.

ART 13.10 Altre prescrizioni e/o attività a carico dell'impresa.

Sono inoltre da considerarsi a carico dell'Impresa le seguenti attività di seguito riepilogate.

Varchi di accesso

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere verificato, con ANAS e/o altri Enti preposti, la viabilità e gli accessi carrai all'area di impianto.

Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per passo carraio, da richiedere all'ufficio tecnico municipale in esito alla realizzazione delle opere, si dovrà tener conto di quanto prescritto dall'articolo 15 del Regolamento viario comunale attraverso una relazione nella quale venga specificato l'ingombro degli automezzi che accederanno all'impianto, e predisponendo altresì un elaborato grafico per ogni varco in cui venga effettuata una verifica delle manovre in ingresso e in uscita, avendo cura di rappresentare in dettaglio i raggi di curvatura tracciati dai veicoli, con lo scopo di verificare che la sede stradale resti sgombra nel corso delle manovre di ingresso e uscita. Inoltre, per entrambi i varchi, deve essere verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 46 c.2 lett.a del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (D.P.R.495/92) che recita: "il passo carrabile deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da

una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima". Al riguardo si richiama l'attenzione anche su quanto disciplinato dal regolamento ministeriale n.5/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" in merito al rispetto delle condizioni di visibilità e di sicurezza, che al paragrafo 5.1.1 Visuali libere, chiarisce quanto segue: "l'esistenza di opportune visuali libere costituisce primaria ed inderogabile condizione di sicurezza alla circolazione". In relazione a ciò, vanno valutate le distanze di visuale libera necessarie per assicurare il reciproco avvistamento tra i conducenti del veicolo in uscita e del veicolo in marcia sulla strada nonché la frenatura in emergenza di quest'ultimo alla massima velocità consentita, tenendo conto che ai sensi del regolamento viario lungo queste tipologie di strade è consentita una velocità massima non superiore a 50 km/h.

In definitiva, sulla scorta degli elaborati progettuali prodotti e alla luce di quanto dichiarato dal proponente nell'elaborato identificato con la sigla "GEN_015 - Relazione accessi" (pag. 11) ossia "la progettazione esecutiva dovrà tener conto di quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.285/92), in particolare agli artt. 22 e 46".

Emissioni atmosferiche

La progettazione dei condotti di emissione, dei punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno previsti in conformità con le norme UNI 10169. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. In merito al controllo delle emissioni atmosferiche, i punti di emissione situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i dieci metri.

In merito al controllo delle emissioni atmosferiche, il Progetto esecutivo deve prevedere l'installazione di un misuratore di portata (aria) ed un campionatore automatico.

Descrizione ciclo di vita

In fase di progettazione esecutiva, pena la decadenza del titolo autorizzativo, l'impresa dovrà inoltre presentare una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto.

Autorizzazione sismica

Sarà a carico dell'Appaltatore istruire la pratica di istanza di autorizzazione sismica del progetto esecutivo, con oneri di istruttoria a carico della Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione tecnica progettuale/amministrativa dovrà essere redatta in conformità alle NTC 2018 con la idonea classe di progettazione trattandosi di OO.PP e dovrà essere trasmessa via telematica alle pec istituzionale del Genio Civile Napoli, in adempimento alle Leggi e regolamenti Regionali. L'autorizzazione sismica definitiva sarà emessa una volta nominati il direttore dei lavori, il collaudatore e l'impresa esecutrice.

Andrà tenuta in debita considerazione la presenza nel sottosuolo di fondazione di prodotti sabbioso -

limosi saturi, soggetti potenzialmente, al rischio di liquefazione in condizioni sismiche. Andranno, pertanto, previsti opportuni accorgimenti atti a minimizzare tale rischio, mediante il miglioramento delle caratteristiche dei terreni e/c attraverso il ricorso a sistemi fondali indiretti. Sulla scorta di tali indicazioni sia la tipologia dell'opera di fondazione in progetto che l'adeguatezza del margine di sicurezza nei confronti della liquefazione andranno accuratamente valutati dal progettista in conformità di quanto previsto dalle NTC 2018 § 7.11.3.4.

Allacciamento SNAM

Dovranno essere redatti tutti gli elaborati necessari ad ottemperare a quanto previsto dal contratto con SNAM; si veda in merito quanto dettagliato nel capitolato speciale d'appalto parte tecnica [CSA_002] e nelle prescrizioni impartite dalla procedura di PAUR [SIA_021].

Impianto lavaggio ruote

La localizzazione dell'impianto di lavaggio ruote dovrà essere tale da determinare il passaggio obbligato dei mezzi pesante.

Sistemazioni a verde e parcheggi

Per quanto concerne la sistemazione delle aree a verde nell'intorno del complesso occorre:

- evitare alberi o cespugli che producono frutti;
- attenzionare, anche tramite la consulenza di agronomi, la scelta della tipologia e gestione del manto erboso più adeguato (LGP - Long Grass Policy o PGP -Poor grass policy) in relazione tanto alle condizioni climatiche quanto alla pericolosità delle specie faunistiche presenti sul territorio.

A norma dell'art. 41-sexies della legge 1150/194, in fase di progettazione dovranno essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione della palazzina uffici in Progetto.

Analisi redditività dell'intervento

L'appaltatore dovrà effettuare un'analisi della redditività dell'intervento in esame al fine di determinare il valore del 3 per cento dei proventi, compresi gli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta dall'impianto.

Detta percentuale dei proventi sarà infatti versata al Comune di Napoli per la realizzazione di un intervento di mitigazione individuato riqualificazione di un'area di circa 97.000 mq di proprietà comunale appartenente al sistema urbano dell'area orientale, da restituire all'uso pubblico.

Si specifica, infatti, che in sede di procedura di PAUR si è prescritta la rinaturalizzazione di un'area, da individuarsi in via preferenziale nell'ambito della municipalità di riferimento, di estensione uguale o superiore alla superficie d'intervento, in modo da poter essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali. Tale intervento, come meglio descritto nei documenti autorizzativi e nell'elaborato [SIA_021], risulta a carico del Comune di Napoli.

ART. 14 ATTIVITA' PRELIMINARI LA REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

1. La progettazione esecutiva dovrà rispettare le indicazioni e le condizioni di norma e quanto riportato nelle relazioni allegate al progetto posto a base di gara.
2. L'Aggiudicatario, nel proporre la soluzione che considera più adeguata al raggiungimento delle prestazioni richieste e definite nel presente Capitolato, conferma ed accetta le scelte progettuali di riferimento previste e se ne assume la completa responsabilità, osservando le norme vigenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, di circolazione stradale, di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Aggiudicatario stesso, sia di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.
3. Stante la molteplicità di informazioni fornite non si esclude che alcuni elementi risultino tra loro discordanti e proprio per questo motivo ed al fine di evitare qualsiasi incomprensione rispetto a quanto sopra è comunque fin da ora definita la seguente interpretazione del contratto ed un ordine gerarchico degli elementi essenziali che lo compongono:
 - in caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto posto a base di gara dovrà essere attuata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva applicabili all'opera;
 - in caso di discordanza tra gli elementi tecnici che compongono il progetto definitivo, definiti quali elaborati grafici e relazioni tecniche, ed il Capitolato speciale d'appalto, l'Aggiudicatario dovrà riferirsi:
 - agli elementi tecnici per la progettazione dei singoli componenti/elementi e dell'intera opera;
 - al Capitolato per gli aspetti normativi relativi agli elementi tecnici.

Pertanto, il concorrente si impegna a verificare che le opere in appalto siano realmente eseguibili sulla scorta delle informazioni contenute negli elaborati di progetto e in base alle verifiche che autonomamente vorrà condurre ed assume di conseguenza ogni responsabilità circa la perfetta esecuzione delle opere, sia nelle singole parti che nel loro complesso, impegnandosi a realizzare tutto quanto necessario per dare le opere complete, funzionanti e realizzate a regola d'arte.
4. La realizzazione delle opere appaltate a corpo e misura definite nel presente Capitolato, negli elenchi prezzi allegati e negli elaborati grafici di progetto dovrà essere comprensiva di tutto ciò, che pur non essendo specificatamente descritto od omissis, risulti necessario per dare i lavori compiuti e funzionanti in ogni loro parte secondo le normative vigenti e le regole dell'arte e conformi alle norme di agibilità, sicurezza ed antincendio, abbattimento barriere architettoniche, ecc.

ART. 15 REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

1. Dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all'Appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.
2. La Stazione appaltante procederà in via d'urgenza, all'avvio della progettazione esecutiva, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 13, del Codice degli appalti, sussistendone i relativi presupposti, che verranno richiamati nel verbale redatto.
3. L'appaltatore dovrà redigere la documentazione completa prevista per la progettazione esecutiva in un tempo fissato di 30 (trenta) giorni dal provvedimento di cui al comma 1. Nei 75 (settantacinque) giorni successivi a detta consegna, l'appaltatore dovrà ottenere tutti i titoli autorizzativi necessari per la realizzazione delle opere (tra cui preme evidenziare autorizzazione sismica, valutazione progetto VVF, e quant'altro necessario). Si intende a carico dell'appaltatore l'istruzione di tutte le pratiche autorizzative necessarie, ad eccezione del pagamento degli oneri istruttori, che saranno invece a carico della Stazione Appaltante.
4. Si concede infine una fase di adeguamento della progettazione esecutiva, in funzione dei titoli autorizzativi conseguiti, per un tempo fissato di 15 (quindici) giorni.
5. La fase di progettazione esecutiva sarà sviluppata in funzione dei rilievi già posti a base di gara e di quelli che il progettista esecutivo dell'opera richiederà in fase di contratto al fine di produrre una progettazione al livello di definizione e precisione richiesto.
6. Per l'elaborazione del progetto esecutivo, dei particolari costruttivi l'Impresa concorrente dovrà, comunque, riferirsi all'allegato progetto definitivo e relativi documenti integrativi. Il progetto esecutivo dovrà essere predisposto a norma dell'art. 33 e seguenti del D.P.R n. 207/2010 (stante il richiamo disposto dall'art. 23, comma 3, del D.lgs n. 50/2016). I documenti progettuali appena citati dovranno essere firmati da progettista abilitato alla professione e dal direttore tecnico di cantiere. Il progettista dovrà essere munito di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
7. La progettazione esecutiva dovrà essere effettuata con tecnologia BIM (Building Information Modeling), ai sensi all'articolo 23, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, che prevede che la progettazione sia eseguita con l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, e ai sensi del DM 312/2021, che prevede dal 1° gennaio 2021 l'adozione obbligatoria del BIM per opere con importo maggiore di 15 milioni di euro.
8. Per le specifiche sulle modalità di progettazione BIM si rimanda al Documento informativo BIM.
9. La Stazione Appaltante procederà all'approvazione della progettazione esecutiva solo nel caso in cui questa non preveda modifiche che comportino la necessità di riesame per modifiche sostanziali dei provvedimenti autorizzativi. I lavori di realizzazione dell'opera potranno essere avviati solo dopo la verifica e validazione con parere favorevole da parte della Stazione Appaltante. Non verranno conteggiati ai fini della durata contrattuale dei lavori i tempi intercorrenti tra la consegna del progetto esecutivo e la sua approvazione.
10. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di validazione e di verifica, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.
11. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001

- all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
12. Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'appaltatore in tempo utile, il R.P., può ordinare all'appaltatore medesimo di provvedere ad adeguare il progetto ad eventuali prescrizioni pervenute dall'ente che autorizza l'opera nonché all'effettuazione di studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore;
 13. Qualora il RUP richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3 e 4; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui ai predetti commi, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.
 14. In caso di mancato rispetto dei termini fissati dai commi 3 e 4 la Stazione Appaltante applicherà una penale determinata nella misura pari all'1 per mille (1 euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale complessivo (lavori + oneri sicurezza + progettazione) per ogni giorno di ritardo.
 15. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.
 16. La progettazione esecutiva è validata dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore dopo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni occorrenti sul livello esecutivo e, ottenuta la validazione favorevole ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs n. 50/2016, è approvata dalla Stazione appaltante. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP.
 17. Qualora nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica e di validazione, siano imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 16 o 17.
 18. Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non sia ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs n. 50/2016. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
 19. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - a. che si discosti dalla progettazione definitiva approvata in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
 - b. che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

- c. che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e. nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
 - f. che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara;
 - g. che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottenga l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, oppure non consegua la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs n. 50/2016.
20. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs n. 50/2016, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, qualora costituisca attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
21. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del D.lgs n. 50/2016, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
- a. le spese contrattuali sostenute;
 - b. le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione.
22. La fatturazione del compenso relativo alla fase di progettazione esecutiva è fin da ora suddivisa in due rate, di cui la prima, pari al 30% del prezzo offerto in sede di gara oltre IVA ed oneri di legge, alla consegna del progetto esecutivo all'Amministrazione Committente, mentre il restante 70%, oltre IVA ed oneri di legge, all'approvazione, previa validazione, dello stesso
- Le fatture emesse dal Tecnico Incaricato soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo pec e codice IPA che saranno comunicati dall'Amministrazione Committente. L'Amministrazione Committente eseguirà il pagamento delle fatture emesse entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione delle stesse.
23. Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento della rata di saldo.

ART. 16 DOCUMENTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

1. L'Appaltatore svilupperà il progetto esecutivo e lo trasmetterà alla committenza in triplice copia cartacea e su supporto informatico editabile (modello .IFC, AutoCAD/DWG per elaborati grafici, MS Word per documenti di testo e MS Excel per tabelle e computi), provvedendo a caricare e aggiornare la documentazione e inserendolo eventualmente, a richiesta della Stazione Appaltante, anche su sistema documentale condiviso (server FTP o simile).
2. È da prevedere la redazione delle necessarie eventuali pratiche edilizie per modifiche minori (ad esempio per modifiche non sostanziali che potrebbero rendersi necessarie nella redazione del progetto esecutivo, nonché per la redazione del layout delle apparecchiature di impianto acquisite, qualora diverso da quanto rappresentato negli elaborati del Progetto Definitivo). Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre la documentazione per le eventuali pratiche edilizie di variante non sostanziale, utilizzando esclusivamente i modelli ed elaborati informativi, aggiornando e caricando le versioni e la relativa documentazione sul sistema documentale condiviso con la committenza.
3. La committenza si riserva di trasmettere ulteriori elementi progettuali utili all'Appaltatore, man mano che il progetto delle varie parti fornite o di interfaccia andrà a perfezionarsi. L'Appaltatore avrà l'obbligo di recepire nel suo progetto tali elementi senza diritto ad alcuna pretesa economica, provvedendo, inoltre, all'aggiornamento della documentazione progettuale.

Di seguito viene elencata, a titolo non esaustivo, la documentazione da produrre nel progetto esecutivo.

ART 16.1 Ingegneria civile – carpenteria.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva delle opere civili, delle strutture sia da realizzare in opera che prefabbricate, si dovranno presentare, oltre a quanto previsto dalla normativa:

- Disegni unifilari di ciascun fabbricato di nuova costruzione
- Controllo dei documenti del fornitore delle strutture metalliche;
- Controllo dei documenti del fornitore delle strutture in c.a. prefabbricate;
- Planimetria superfici coperte, impermeabilizzate e non impermeabilizzate;
- Planimetria di verifica indici urbanistici;
- Disegni costruttivi di tutte le nuove opere in c.a. in opera (fondazioni, vasche, tettoie etc.) dirette/indirette principali e secondarie;
- Disegni costruttivi di tutte le nuove opere in c.a. di tipo prefabbricato;
- Posizionamento bulloni d'ancoraggio tra fondazioni in c.a. e strutture sovrastanti con indicazione del numero e delle dimensioni;
- Specifiche Tecniche e costruttivi vari per nuovi tamponamenti, infissi, coperture, ecc.
- Relazioni di Calcolo strutture in carpenteria metallica, fondazioni in c.a. dirette/indirette, strutture in c.a. di tipo prefabbricato compresa documentazione per pratica deposito dei cementi armati.

ART 16.2 Ingegneria piping.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva del sistema di piping dovranno essere presentati:

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- Elenco elaborati di progetto;
- Elenco norme di progettazione applicate;
- Planimetria con ubicazione di tutte le attrezzature;
- Planimetrie con indicati il posizionamento dei mezzi antincendio, di sicurezza personale, accessi per mezzi antincendio.
- Controllo dei disegni delle apparecchiature/macchine eseguiti dai Fornitori.
- Elaborazione piante di montaggio tubazioni fuori terra.
- Elaborazione assonometrici completi di elenco materiali per tutti i DN.

ART 16.3 Ingegneria tecnologica.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva degli impianti tecnologici si dovranno presentare:

- ◆ Elenco elaborati di progetto;
- ◆ Schema di processo quantificato a blocchi;
- ◆ Progettazione impianto aspirazione e trattamento aria esausta;
- ◆ Contatti Fornitori per acquisire tutte le informazioni necessarie allo sviluppo del progetto;
- ◆ Tabulazione tecnica;
- ◆ Controllo ed approvazione disegni Fornitori.
- ◆ Relazione di analisi acustica
- ◆ Relazione di analisi energetica

ART 16.4 Ingegneria elettrica.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva degli impianti elettrici dovranno essere presentati:

- Elenco elaborati di progetto;
- Verifica informazioni sviluppate durante l'ingegneria di base.
- Rilievi di elementi e reti esistenti per la verifica e l'acquisizione di informazione e dati.
- Planimetria generale con ubicazione e identificazione degli elementi componenti l'impianto;
- Specifica generale degli impianti elettrici;
- Sommario e analisi carichi elettrici;
- Nuovi schemi elettrici unifilari, funzionali e morsettiere quadri elettrici;
- Specifica quadri elettrici bassa tensione;
- Nuova planimetria disposizione quadri elettrici in C.E.;
- Nuove planimetrie e sezioni percorsi cavi interrati e aerei distribuzione F.M., luce etc (ove applicabili);
- Nuove e/o aggiornamento planimetrie e sezioni impianto luce / prese F.M. (ove applicabili);
- Disegno impianto di messa a terra.
- Dettagli di installazione degli impianti;
- Elenco materiali;
- Tabella cavi con lunghezze e caratteristiche;
- Tabulazioni tecniche offerte tecniche;
- Controllo disegni fornitori.

ART 16.5 Ingegneria strumentale.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva del sistema di ingegneria strumentale dovranno essere presentati:

- Elenco elaborati di progetto;
- Lista I/O;
- Specifiche tecniche sistemi di automazione;
- Specifiche tecniche dei sistemi associate a ciascun item e macchina;
- Supporto alla redazione delle specifiche dei packages relativamente alla strumentazione da campo ed ai quadri locali di automazione e controllo;
- Specifiche tecniche cavi, accessori e miscellanea;
- Planimetrie ubicazione strumenti elettronici e sensori;
- Planimetrie percorsi cavi;
- Schemi di cablaggio quadri PLC;
- Schemi funzionali;
- Elenco cavi;
- Elenco materiali;
- Tabulazione tecnica offerte Fornitori;
- Controllo disegni Fornitori.

ART 16.6 Elaborati e documenti per il progetto costruttivo.

Prima di procedere con l'approvvigionamento e la costruzione delle opere e la relativa installazione presso il Sito, l'Aggiudicatario è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, per approvazione anche ai sensi del D.M. 49/2018, i documenti di cui al progetto esecutivo preventivamente approvato, se del caso opportunamente aggiornati, e la seguente documentazione aggiuntiva:

- Disegni di dettaglio delle macchine/apparecchiature.
- Schema elettrico costruttivo dei quadri elettrici di comando e controllo, delle junction box, dei pulpiti e delle pulsantiere, comprensivi dei layout dei quadri interni ed esterni, dell'elenco componenti, dei layout delle morsettiere, dell'elenco cavi, dei calcoli di dimensionamento termico degli involucri.
- Relazioni e calcoli di dimensionamento dell'equipaggiamento elettrico.
- Documentazione di progetto dei circuiti di comando e controllo di sicurezza, corredata da tutti i calcoli, come previsto dalla norma EN 62061 o EN ISO 13849-1. La documentazione dovrà essere in formato MS Office (Word, Excel).
- Manuale di uso e manutenzione preliminare del Sistema.
- Schede macchine.
- In generale qualunque scheda materia approvato in sede di offerta.

CAPO 4 – FASE COSTRUTTIVA.

ART. 17 CONSEGNA DEI LAVORI.

La consegna dei lavori è disciplinata dall'art. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 come di seguito specificato.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di norma prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l'esito al direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
4. Come meglio dettagliato nel seguito, sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
5. Saranno a carico dell'Appaltatore anche eventuali oneri per aggiornamenti riconducibili a nuove normative e gli oneri di predisposizione delle istanze qualora il progetto esecutivo presenti varianti al progetto approvato tali da comportare modifiche dei titoli autorizzativi.
6. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso; c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
7. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per

- ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
8. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
 9. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della Stazione Appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla Stazione Appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per ritardata consegna.
 10. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal presente capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
 11. Nei casi previsti dai precedenti commi, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal comma 10, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 10, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
 12. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisondersi. Qualora l'esecutore sostituito

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

13. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016 e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
14. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza che seguono prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori.
15. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 13, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili ovvero in caso di urgenza: in tali ipotesi, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. La consegna si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
16. In merito alle operazioni di bonifica bellica, l'Aggiudicatario, al momento della consegna dei lavori, dovrà eseguire quanto previsto dai documenti progettuali (le attività di ricerca preventiva ordigni bellici dovranno essere svolte da soggetti iscritti all'"Albo Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistemica" - B.TER, class. I - di cui all'elenco istituito in data 7 luglio 2016 - MD GGEN REG2016 0019580 del 07-07 e successivi aggiornamenti). L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.
17. In merito agli aspetti archeologici, l'Aggiudicatario, al momento della consegna dei lavori, dovrà acquisire dalla DLL la relativa documentazione e eseguire quanto previsto dai documenti progettuali, ovvero le modalità esecutive espresse nel parere della competente Soprintendenza archeologica nel quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico e, in caso di singoli rinvenimenti, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la

conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, adottando relative le misure di tutela.

18. L'Aggiudicatario dovrà presentare relazioni complete e dettagliate riguardanti lo stato di avanzamento dei lavori che dovranno contenere:
- informazioni sull'applicazione del Piano di Controllo della Qualità
 - l'avvenuta emissione degli ordini di acquisto;
 - produzione/consegne;
 - stato avanzamento cantiere;
 - i programmi cronologici dei lavori.

Le relazioni saranno emesse dall'Aggiudicatario con cadenza mensile durante la fase di produzione in officina di tutti gli item e potranno essere inviate a mezzo e-mail, mentre le riunioni in cantiere si terranno con cadenza settimanale durante tutta la fase di cantierizzazione.

ART. 18 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **427 (quattrocentoventisette) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
3. L'Aggiudicatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, oppure necessarie per l'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. A fine lavori l'Aggiudicatario comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax, di cui la Stazione Appaltante comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo.

ART. 19 PROROGHE E DIFFERIMENTI.

1. Se l'Aggiudicatario, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, per una sola volta, con istanza formulata, a pena di decadenza, **almeno 45 giorni prima della scadenza di detto termine**. Sull'istanza decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 5

dell'articolo 107 del Codice dei contratti.

2. La richiesta di proroga è presentata al direttore di lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente dall'Aggiudicatario al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
4. È fatta salva la possibilità del RUP di richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
5. La mancata risposta del RUP o della Stazione Appaltante entro i termini precedentemente indicati costituisce rigetto della richiesta.

ART. 20 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL E DAL RUP.

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. 120/2020, fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
 - a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
 - c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
 - d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a) dell'art. 5 della L. 120/2020, si provvede ai sensi del comma 4 del predetto art. 5. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 5 della L. 120/2020, su parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 della L. 120/2020, la stazione appaltante o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c) dell'art. 5 della L. 120/2020, il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4 dell'art.

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

- 5 della L. 120/2020, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
 - b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
 - d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
5. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 5 della L. 120/2020 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 dell'art. 5 della L. 120/2020, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1 dell'art. 5 della L. 120/2020, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o

- la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 18, co. 1, si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 17 e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.
 8. In caso di sospensione dei lavori, il direttore dei lavori ai sensi dell'art. 10 del DM 7 marzo 2019 n. 49, dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
 9. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
 10. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
 11. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.
 12. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, all'Aggiudicatario sarà riconosciuto il relativo risarcimento dei danni che sarà quantificato secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 7 marzo 2018 n. 49 articolo 10 comma 2 secondo i seguenti criteri:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla

presente lettera;

- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
- d. valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- e. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 21 PENALI PER RITARDO.

1. Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, come indicato nel presente Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016 **pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, e comunque complessivamente non superiore al 10%.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Aggiudicatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti nel presente Capitolato Speciale;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione di cui all'art. 21, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La penale irrogata di cui al comma 2, lettera c) e lettera d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 25. Più in particolare, il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

6. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
8. Qualora, entro un anno dalla data di disponibilità del punto di consegna comunicata da Snam Rete Gas, non risultasse sottoscritto un contratto per la messa a disposizione di capacità di trasporto presso tale punto in linea con le indicazioni condivise nel contratto SNAM, per cause imputabili all'appaltatore quali ad esempio il mancato rispetto del cronoprogramma di esecuzione delle opere, la committenza si rivarrà sull'appaltatore, a titolo di penale, per un importo pari a euro 150.000,00 (Centocinquantamila/00).

Il medesimo pagamento è dovuto altresì qualora successivamente alla messa a disposizione della capacità e sino al relativo conferimento di capacità sul Punto, anche a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso di requisiti in merito all'impianto da allacciare, per cause imputabili alle opere realizzate dall'appaltatore, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

9. Qualora, prima della data di messa a disposizione del punto di consegna, si dovesse rinunciare alla richiesta di realizzazione del punto di consegna di cui all'oggetto, per cause imputabili all'appaltatore, saranno posti a carico dello stesso tutti i costi già sostenuti da Snam Rete Gas, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dalla stessa. In tal caso sarà posto a carico dell'appaltatore ogni costo ed onere sostenuto da Snam Rete Gas, laddove la realizzazione dell'opera in oggetto non possa essere comunque avviata o completata a causa di risoluzione contrattuale imputabile a dolo o colpa dell'appaltatore.

ART. 22 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E PIANO DI QUALITÀ.

1. Ai sensi dell'articolo 43 co. 10 del Regolamento e dell'art. 1 comma f) DM 7 marzo 2018 n. 49, entro 30 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Aggiudicatario predispone e consegna alla Direzione Lavori e al RUP un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa e in congruità a quanto dichiarato in sede di presentazione della componente tecnica dell'offerta. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, anche quelle relative alla progettazione esecutiva, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione anche al RUP. L'approvazione fa salve palesi illogicità o indicazioni erranee

- incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni l'Aggiudicatario non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Aggiudicatario in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
 3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Aggiudicatario può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
 4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
 5. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l'Aggiudicatario è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. (se del caso) Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali di cui al comma 6 e delle consegne frazionate di cui al comma 7.

ART. 23 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Aggiudicatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 19 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 20, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 21, né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 24 del presente Capitolato.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione Appaltante né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

1. L'Appaltatore dovrà consegnare un cronoprogramma con le azioni di mitigazione per recuperare l'eventuale ritardo rispetto al programma di esecuzione. Qualora le azioni non diano effetti e in caso di ritardo superiore ai 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, la Direzione Lavori lo comunicherà e la stazione appaltante valuterà quali soluzioni adottare, inclusa la risoluzione del contratto e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Aggiudicatario.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 21, co. 1 del presente capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Aggiudicatario rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Aggiudicatario in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 5 – ULTIMAZIONE DELL'IMPIANTO E COLLAUDI.

ART. 25 ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. Entro i termini e le modalità stabilite nel cronoprogramma dovrà avvenire il completamento di tutte le forniture, montaggi ed altre attività di esecuzione relative alle opere oggetto del presente appalto, che sancirà l'avvenuto completamento delle attività di installazione, montaggio e interconnessione, fisica e logica, dell'intero Impianto e a cui seguirà l'attività di collaudo, conforme al D. Lgs. 50/2016, in particolare all'articolo 102 "Controllo e verifica di conformità", di durata non superiore ai 180 giorni.
2. Con preavviso di 30 giorni, l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori tale evento e contestualmente consegnerà una copia del Manuale Operativo e di Manutenzione e degli Elaborati As Built.
3. Verrà effettuato un sopralluogo di verifica in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Impresa, in esito positivo al quale verrà sottoscritto il Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto – Mechanical Completion, al quale sarà eventualmente allegata una Punch List, ovvero un elenco di interventi minori di rifinitura e sistemazione ancora da effettuare, ma che comunque non pregiudichino l'inizio della successiva attività di Commissioning (vedi punto successivo). Tale Punch List sarà sottoscritta dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.
4. Il Direttore dei Lavori assegnerà all'Impresa un tempo per l'esecuzione di tali interventi minori e di rifinitura, come da elenco redatto, i quali dovranno comunque essere tassativamente eseguiti prima della fine della fase di Commissioning.
5. Al termine dell'esecuzione degli interventi di punch list, sarà redatto un Certificato di Ultimazione Interventi di Punch List, sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.

ART. 26 ELABORATI E DOCUMENTAZIONE FINALE.

1. L'Aggiudicatario è tenuto a consegnare la documentazione costituente i Progetti Esecutivo e Costruttivo come descritto negli articoli precedenti, in lingua italiana, opportunamente aggiornata con eventuali modifiche apportate durante l'installazione e la messa in servizio (as built), in formato elettronico non protetto e cartaceo, prima di procedere con il Test delle Performance.
2. Tra la documentazione da consegnare, su supporto elettronico, dovranno altresì essere ricompresi, ove applicabile:
 - 2 copie dei disegni aggiornati e dettagliati e delle relazioni progettuali in formato cartaceo.
 - Disegni aggiornati e dettagliati su supporto informatico editabile con AUTOCAD.
 - Manuale delle procedure per l'avviamento, l'esercizio e la messa in sicurezza dei sistemi presenti in versione aggiornata;
 - Manuali d'uso e manutenzione, manuali di installazione, schede tecniche e di sicurezza, certificati di conformità dei componenti e dei materiali utilizzati.
 - Fascicolo tecnico redatto secondo l'art. 91 del D.Lgs. 81/08, comprensivo di tutte le procedure operative.
 - Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti, comprensivo delle specifiche sulle

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

manutenzioni previste e le relative frequenze.

- Fascicolo del fabbricato.
- Certificazione PED dell'insieme e non di singola macchina.
- Raccolta dei certificati dei componenti acquistati e installati e delle prove funzionali.
- Raccolta dei certificati materiali; tubazioni, raccorderia, flange, bulloneria.
- Relazioni e risultati delle prove eseguite, in particolar modo quelle richieste dalle normative e/o specificate in questo documento e quelle svolte per dimostrare l'efficacia delle misure di protezione messe in atto per ridurre o eliminare i rischi.
- Descrizione dettagliata delle logiche di sicurezza del Sistema.
- Software sorgenti PLC e HMI.
- Manuale di uso e manutenzione del sistema di supervisione e controllo, contenente:
 - Descrizione dei requisiti hardware SERVER/CLIENT
 - Descrizione dei requisiti software SERVER/CLIENT
 - Descrizione struttura Hardware SWITCH-PLC-I/O-INVERTER-STRUMENTI
 - Descrizione del software necessario alla manutenzione dei sistemi SWITCH-PLCI/O-INVERTER-STRUMENTI
 - Procedura di Backup/Restore SERVER/CLIENT
 - Procedura di START-UP PLC
 - Procedura di Caricamento sw nel PLC
 - Procedura di Sostituzione dei moduli SAFETY
 - Procedura di Configurazione SWITCH di RETE
 - Procedura di Sostituzione di un INVERTER
 - Eventuale Procedura di Configurazione della comunicazione Profinet di INVERTER
 - Procedure di Backup/Restore INVERTER
 - Procedure di Manutenzione strumentazione intelligente (se presente)
- Dichiarazione CE di conformità del Sistema nel suo complesso.
- Dichiarazione CE di conformità delle singole macchine o quasi-macchine facenti parte del Sistema.
- Uno o più attestati nei quali l'Aggiudicatario dichiara la conformità con le normative applicate in fase di progettazione e realizzazione del Sistema.
- Adeguata documentazione illustrativa finalizzata alla formazione del personale
- Sistema gestionale completo e macchine catalogate (si richiama la gestione BIM del progetto e in particolare il Documento informativo BIM);
- le licenze di tutto il software con relativi CD di installazione + progetto sorgente.

Tale elenco è da ritenersi indicativo e non esaustivo; gli stessi elaborati verranno aggiornato in seguito alle prove di collaudo ed accettazione di cui agli articoli successivi.

3. Tutti i documenti dovranno essere forniti in lingua italiana, i disegni dovranno essere elaborati con BIM e gli schemi elettrici dovranno essere in formato DWG o DXF, compatibile con Autocad e la documentazione dovrà essere in formato MS Office (Word, Excel).
4. All'atto del collaudo provvisorio, l'Aggiudicatario dovrà produrre, ove non diversamente specificato ed integrato:
 - a) dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, relativa al decreto 22/1/08 n. 37

- come da modello approvato;
- b)** compilazione MODULO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER LA MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO (Art.2, comma 2 e Art.5, comma 3 del DPR 22 ottobre 2001, n.462) e allegati:
- MODULO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA;
 - MODULO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL' IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE;
 - MODULO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL' IMPIANTO ELETTRICO IN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE.
 - lettere di trasmissione all'ISPEL ed all'ARPA competenti per territorio.
5. La documentazione da presentare presso gli Enti dovrà essere prodotta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta della committenza. La documentazione dovrà essere inviata su supporto cartaceo con timbro e firma in originale, su supporto informatico non editabile (PDF come originale) e su supporto informatico editabile (AutoCAD per elaborati grafici, MS Word per documenti di testo e MS Excel per tabelle e computi), inserendolo su sistema documentale condiviso. Dovranno essere consegnate almeno n. 3 copie cartacee, integrando ulteriori copie secondo le richieste degli Enti.

ART. 27 COMMISSIONING.

1. Dalla data di sottoscrizione del Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto inizieranno le attività di Commissioning, di durata non superiore a 60 giorni lavorativi. È facoltà dell'Appaltatore effettuare attività di pre-commissioning su alcune parti dell'Impianto, senza che ciò incida sul termine fissato per l'Ultimazione della Costruzione dell'Impianto.
2. Durante il Commissioning verranno eseguite le prove in bianco dell'Impianto (prove a freddo senza alimentazione dei rifiuti) secondo un cronoprogramma proposto dall'Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante e i cui oneri saranno a carico dell'Appaltatore.
3. La presentazione da parte dell'impresa del programma delle attività di Commissioning dovrà avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data di inizio attività.
4. L'attività di Commissioning potrà iniziare ad avvenuto verificarsi delle seguenti condizioni:
 - completamento delle attività di montaggio delle apparecchiature/impianti;
 - completamento dell'implementazione delle logiche di regolazione e controllo del nuovo sistema PLC/DCS relative a tutti i Lavori;
 - consegna del Manuale Operativo e di Manutenzione e degli Elaborati As Built;
 - sottoscrizione della Punch List da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante, i cui interventi dovranno essere completati dall'Appaltatore entro la fine del periodo di Commissioning.
5. Il Commissioning avrà lo scopo di mettere a punto e verificare il funzionamento delle varie sezioni dell'impianto oggetto dell'Appalto, verificare la funzionalità e la rispondenza delle stesse a quanto dichiarato in sede di progettazione definitiva offerta in gara, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.
6. La Direzione Lavori si riserva di chiedere l'effettuazione di tutte le prove, con conseguente integrazione al cronoprogramma di Commissioning approvato, atte a riscontrare la rispondenza

- delle sezioni di impianto oggetto dell'Appalto alle garanzie offerte ed alle prescrizioni del contratto.
7. Al termine della fase di Commissioning, ed in presenza di risultati delle prove e controlli effettuati positivi, verrà redatto dalla Direzione Lavori un verbale di accertamento opere con il quale si attesterà l'esito positivo delle prove in bianco e l'idoneità delle apparecchiature all'inizio della fase di avviamento e messa a regime con alimentazione diretta dell'impianto con i rifiuti autorizzati.
 8. La fine del Commissioning non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenze e responsabilità dell'Appaltatore.

ART. 28 AVVIAMENTO E MESSA A REGIME PROVVISORIA - TEST DI ACCETTAZIONE.

1. La messa a regime provvisoria potrà essere avviata solo dopo le formali comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli Enti regolatori e di controllo in merito all'inizio dell'attività dell'impianto e l'Appaltatore non potrà avere nulla a pretendere per eventuali ritardi nell'inizio di tale fase.
2. In tale fase, della durata non superiore ai 120 giorni lavorativi e i cui oneri saranno a carico dell'Appaltatore, finalizzata all'avviamento ed alla messa a regime provvisorio dell'impianto ed allo svolgimento dei Test di Accettazione, l'Appaltatore garantirà, sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità:
 - la corretta funzionalità dell'impianto, nel rispetto di quanto previsto in progetto, con le adeguate operazioni di esercizio ed eseguendo quanto necessario in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - il raggiungimento nel più breve tempo possibile di condizioni di regime;
 - l'istruzione del personale alle attività di esercizio e manutenzione;
 - l'ottimizzazione della gestione al fine di minimizzare i costi;
 - lo svolgimento dei Test di Accettazione.
3. In fase di gara, sarà considerato quale criterio premiante la presentazione delle specifiche procedure di collaudo da prevedere per il completamento dei Test di Accettazione.
4. L'Appaltatore dovrà redigere, prima dell'inizio di tale fase, uno specifico Piano Operativo di Sicurezza relativo alle attività di avviamento e messa a regime e di manutenzione ordinaria e straordinaria, da aggiornare in caso di necessità.
5. Una volta raggiunta la messa a regime dell'Impianto, saranno eseguiti i Test di Accettazione per le parti e sezioni di impianto oggetto di appalto secondo quanto previsto dal protocollo di cui in premessa.

ART. 29 ACCETTAZIONE PROVVISORIA.

1. Ad avvenuto completamento dei Test di Accettazione, con esito positivo, le opere e le apparecchiature oggetto dell'Appalto saranno considerate pronte per l'esercizio industriale.
2. Entro tale termine, l'Appaltatore dovrà consegnare duplice copia cartacea ed una copia su supporto digitale dell'edizione definitiva ed aggiornata della documentazione presentata

progettuali presentata, di cui all'articolo 26, tra cui Manuale Operativo e di Manutenzione e degli Elaborati As Built.

3. Accertato quanto sopra, la Direzione Lavori redigerà il Certificato di Ultimazione dei Lavori e delle Prestazioni ed Accettazione Provvisoria dell'Impianto, che sarà sottoscritto, oltre che dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, anche dalla Stazione Appaltante in segno di accettazione provvisoria dell'impianto.
4. Tale certificato sarà eventualmente corredato da una ulteriore Punch List di tutti gli interventi necessari per l'adeguamento, riparazione o sostituzione di apparecchiature, macchinari o parti di impianto che verranno contestate dalla Direzione Lavori, che avrà anche l'onere di stimarne il controvalore economico. Tale Punch List sarà sottoscritta dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.
5. Tali interventi di punch list dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, a propria cura e spese, entro il minor tempo possibile e comunque prima dell'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Al termine dell'esecuzione degli interventi di punch list, sarà redatto un Certificato di Ultimazione Interventi di Punch List, sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.

ART. 30 AVVIO DELLA GESTIONE.

1. L'Appaltatore dovrà verificare la completezza dei pareri, autorizzazioni e permessi relativi alla messa in esercizio dell'Impianto già ottenuti dalla Stazione Appaltante e, in caso di necessità, dovrà integrarli. In particolare, prima della messa in esercizio, l'Appaltatore dovrà raccogliere la documentazione ed i permessi previsti e richiesti dalle normative vigenti e dagli Enti preposti, predisporre un fascicolo da tenere a disposizione nell'impianto e comunicare a tutti gli Enti interessati la data di avvio della gestione.
2. Di seguito si riporta un elenco, indicativo e non esaustivo, di tale documentazione:
 - la documentazione da consegnare ai Vigili dei Fuoco, in sede di sopralluogo, al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. Qualora si rendesse necessario apportare modifiche od integrazioni ai sistemi di Prevenzione Incendi, l'Appaltatore dovrà predisporre la relativa documentazione nei tempi tecnici strettamente necessari;
 - le omologazioni ISPEL IPED delle apparecchiature a pressione a freddo;
 - la denuncia e la documentazione dell'impianto di messa a terra;
 - la denuncia e la documentazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - le denunce e le omologazioni di tutte le apparecchiature a pressione;
 - le denunce e la documentazione delle apparecchiature di sollevamento;
 - la dichiarazione e la documentazione di conformità degli impianti elettrici;
 - la denuncia e la documentazione di impianti elettrici con pericolo di esplosione;
 - la certificazione dei contatori di energia e del combustibile ai fini dell'UTIF;
 - manuali delle procedure per l'avviamento, l'esercizio e la messa in sicurezza dell'Impianto e quant'altro necessario per consentire la messa in esercizio dell'Impianto.
3. L'avvio della gestione potrà avvenire solo dopo la certificazione di collaudo funzionale eseguita al termine del completamento del ciclo di trattamento del primo carico di rifiuti, quindi a test di accettazione superato e a certificato di accettazione provvisoria emesso.

4. Con l'inizio della gestione dovrà essere resa eventualmente aggiornata, ove non già verificata, a cura dell'Appaltatore, la necessaria documentazione tecnica, in lingua italiana, relativa all'impianto ed alle varie apparecchiature che lo compongono.
5. La documentazione dovrà essere fornita in copia cartacea e su supporto informatico anche alla Stazione Appaltante e all'Organo di Collaudo ed essere, a titolo indicativo e non esaustivo, così costituita:
 - manuale delle procedure per l'avviamento, l'esercizio e la messa in sicurezza dell'impianto in versione aggiornata. Tale manuale dovrà essere fornito anche su supporto informatico compatibile con il sistema di controllo e supervisione dell'Impianto, in modo che sia facilmente consultabile in linea durante l'esercizio;
 - Manuale contenente tutte le logiche di funzionamento dell'impianto nel suo complesso.
 - Piano di manutenzione, manuali di esercizio delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi in versione aggiornata con elenco delle parti di ricambio consigliate, il tutto supportato dal richiesto software di gestione del piano medesimo;
 - Stesure di tutte le procedure di dettaglio riguardante le attività di manutenzione, suddivise tra le attività previste durante i turni di lavoro, le attività di manutenzione in orario extra turnazione (notturni e festivi), e le manutenzioni non programmate. Inoltre, si dovranno definire tutti gli spazi confinati presenti nell'impianto e andranno inserite, in accordo con la stazione appaltante, tutte le procedure di sicurezza idonee.
 - manuali di esercizio delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi in versione aggiornata;
 - manuali di manutenzione delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi in versione aggiornata con elenco delle parti di ricambio consigliate;
 - tutti i disegni aggiornati e dettagliati dell'impianto;
 - tutti i disegni aggiornati e dettagliati dell'impianto su supporto informatico compatibile AUTOCAD in versione editabile e non editabile;
 - tutte le schede tecniche e di sicurezza dei materiali installati; "fascicolo tecnico" di tutte le attrezzature a pressione;
 - piano di gestione ed organizzazione della sicurezza;
 - documentazione del Sistema di Gestione Ambientale.

ART. 31 COLLAUDO FINALE ED ACCETTAZIONE DEFINITIVA.

1. Dopo la presa in carico dell'impianto da parte della Committente avrà inizio un periodo della durata di 24 mesi, nel quale l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione degli interventi in garanzia, richiesti dalla Committente direttamente all'Appaltatore. Al termine di questo periodo verranno effettuate le "Prove per Accettazione Definitiva".
2. Le Prove per Accettazione Definitiva verranno eseguite con il personale della Committente alla presenza del personale dell'Appaltatore.
3. Ad avvenuto completamento delle prove con esito positivo, si avrà l'Accettazione Definitiva della Fornitura. La Committente e l'Appaltatore redigeranno il "Verbale di Accettazione Definitiva della Fornitura".

4. A fare data dal Verbale di Accettazione Definitiva della Fornitura, l'Appaltatore si riterrà libero da ogni impegno con la Committente, in quanto concluse tutte le attività previste all'interno del presente documento. Parimenti la Committente dalla data del Verbale di Accettazione Definitiva della Fornitura nulla più avrà a pretendere dall'Appaltatore.

ART. 32 PROVE, COLLAUDI ED ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FASI.

1. Si riepilogano di seguito alcuni criteri generali di definizione delle modalità di verifica delle performance per i principali sistemi, demandando alla documentazione a cura dell'appaltatore le proposte sulle modalità di esecuzione delle prove.
2. Durante le fasi di Commissioning ed Avviamento i test eseguiti dall'Appaltatore non prevedono criteri di accettazione da parte della Committente. Pertanto, durante questa fase l'Appaltatore sarà tenuto solamente all'informazione regolare e tempestiva sullo stato di avanzamento delle attività di Commissioning ed Avviamento in coerenza con eventuali prescrizioni degli enti di controllo.
3. La procedura di dettaglio, contenente la lista ed il posizionamento degli strumenti di misura, i metodi di calcolo, le curve di correzione relative ai fattori ambientali ed operativi, sarà emessa dall'Appaltatore fin dalla fase di progettazione esecutiva e diventerà un documento obbligatorio allegato al progetto stesso, lo stesso sarà soggetto ad approvazione o eventuali richieste di modifica o integrazione da parte del Committente.
4. A titolo non esaustivo la procedura dovrà dettagliare i seguenti contenuti:
 - elenco delle prove/misure/criteri di verifica delle performance per ciascuna sezione/macchina;
 - strumenti di misura utilizzati, con l'indicazione dell'errore percentuale massimo, del range di misura, sistema acquisizione dati che dovrà essere in continuo, con memorizzazione ogni 1 m e della modalità di installazione ecc;
 - condizioni ambientali di riferimento;
 - sistemi di destagionalizzazione (qualora applicabile, in ogni caso si cercherà di fare riferimento alle normative UNI di settore)
 - protocollo di esecuzione della prova;
 - riferimento ai sistemi di misura.
5. La procedura sarà redatta con riferimento alle principali norme tecniche di settore applicabili alle singole sezioni di impianto e dovrà tener conto delle eventuali prescrizioni derivanti dall'autorizzazione che saranno comunicate all'appaltatore prima dell'avvio della progettazione esecutiva.
6. Sarà facoltà della Commissione di Collaudo nominata dal Committente poter chiedere di riferirsi in generale o su singoli aspetti ad altre norme tecniche laddove sia oggettivamente garantito un maggior grado di accuratezza dei risultati.
7. Si precisa che eventuali prove di verifica funzionale delle varie apparecchiature afferenti alle sezioni d'impianto, nonché di tutti i sistemi ausiliari non direttamente connessi ai Test di Performance, potranno essere svolte su richiesta della Commissione di Collaudo, dopo essere state programmate, all'infuori del Test di Performance e saranno certificate da appositi verbali.

8. Appositi contatori, in particolare riferimento al valore delle prestazioni energetiche, saranno installati all'interfaccia tra i limiti di batteria delle varie sezioni, nella prima zona idonea lato fornitura e comunque prima di qualunque macchinario e/o utenza in fornitura. I contatori menzionati rientrano nello scopo della presente fornitura e dovranno essere conformi alla Direttiva 2004/22/CE recapitata con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007, "Direttiva MID".

CAPO 6 – CONTABILIZZAZIONE.

ART. 33 LAVORI/SERVIZI A CORPO.

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 Marzo 2018 n. 49. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione.
4. L'Elenco Prezzi Unitari e Il computo metrico hanno validità ai fini della determinazione del prezzo a base d'asta, in quanto l'Aggiudicatario è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 Marzo 2018 n. 49, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari eventuali certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori previsti nel presente capitolato, e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

ART. 34 CARICAMENTO IN PARTITA DEI LAVORI/SERVIZI A CORPO.

Il caricamento in partita avverrà di norma applicando le seguenti modalità.

1. Per i fabbricati in opera e le strutture prefabbricate il caricamento in partita avrà luogo come segue:
 - a. 50% con la fornitura ed installazione di tutti gli elementi strutturali secondo gli allegati grafici di progetto e le indicazioni della D.L., corrispondente alla realizzazione “al rustico”;
 - b. 40% al completamento della struttura con partizioni, parti non strutturali, impiantistica, reti dedicate, pavimentazioni, portoni e serramenti e quanto riportato negli allegati grafici di progetto, nel rispetto del capitolato prestazionale e quanto indicato dalla DD.LL.;
 - c. il residuo 10% a saldo a collaudo provvisorio, previa consegna delle certificazioni di legge e della documentazione di as-built.

Nello specifico quanto sopra comporta, per la sezione di digestione anaerobica ed aerobica, la seguente applicazione:

- a. 40% con la esecuzione delle parti strutturali del digestore e delle biocelle di trattamento aerobico;
- b. 50% al completamento della componente tecnologica delle due sezioni, nel rispetto di quanto riportato nel progetto esecutivo approvato e nel capitolato prestazionale e quanto indicato dalla DD.LL.;
- c. il residuo 10% a saldo a collaudo provvisorio, previa consegna delle certificazioni di legge e della documentazione di as-built.

2. Per le apparecchiature elettromeccaniche il caricamento in partita avrà luogo come segue:

- a. 50% del valore per il materiale a piè d'opera, ad avvenuta consegna a seguito della richiesta della Direzione Lavori e della successiva accettazione delle apparecchiature consegnate;
- b. 40% del valore a montaggio avvenuto ed a prove eseguite con esito positivo (esame visivo e prove in bianco), secondo le indicazioni dei capitolati tecnici;
- c. il residuo 10% a saldo a collaudo provvisorio, previa consegna delle certificazioni di legge e della documentazione di as-built.

3. Per le apparecchiature elettriche, di gestione dei flussi aeriformi e l'impiantistica strumentale di importo unitario a base di gara superiore ai 15'000,00 euro il caricamento in partita avrà luogo come segue:

- a. 50% del valore per il materiale a piè d'opera o in magazzino, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori;
- b. 40% del valore a montaggio avvenuto ed a prove eseguite con esito positivo (esame visivo e prove in bianco), secondo le indicazioni dei capitolati tecnici;
- c. il residuo 10% a saldo a collaudo provvisorio, previa consegna delle certificazioni di legge e della documentazione di as-built.

4. Per le restanti opere elettriche, di gestione dei flussi aeriformi e l'impiantistica strumentale, il caricamento in partita avrà luogo come segue:

- a. 90% del valore a posa in opera eseguita;
- b. il residuo 10% a collaudo provvisorio, previa consegna delle certificazioni di legge e della documentazione di as-built.

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

5. Per le opere civili e di urbanizzazione per le quali non è prevista la prova di tenuta idraulica o di impermeabilizzazione il caricamento in partita avrà luogo come segue:
 - a. 90% del valore ad avvenuta realizzazione;
 - b. il residuo 10% al collaudo provvisorio, previa consegna delle certificazioni di legge e della documentazione di as-built.
6. Per le opere civili e di urbanizzazione per le quali è prevista la prova di tenuta idraulica o di impermeabilizzazione il caricamento in partita avrà luogo come segue:
 - a. 70% del valore delle opere effettivamente realizzate;
 - b. 20% del valore a prova di tenuta idraulica eseguita con esito positivo;
 - c. il residuo 10% a collaudo provvisorio, previa consegna delle certificazioni di legge e della documentazione di as-built.
7. Per i tratti di condotte interrate e relativi manufatti (pozzetti, chiusini, ecc) il caricamento in partita avrà luogo come segue:
 - a. 70% una volta ultimata la posa del tubo e dei relativi manufatti;
 - b. 20% ultimati le prescritte prove idrauliche con esito favorevole anche se queste, per qualsiasi motivo, compreso quello dell'impossibilità di un agevole rifornimento dell'acqua necessaria, dovessero essere effettuati a notevole distanza di tempo dalla posa. Restano a completo carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti da eventuali riaperture degli scavi, sgombero, prosciugamento, rinterro, ecc;
 - c. il residuo 10% al saldo a collaudo provvisorio, previa consegna delle certificazioni di legge e della documentazione di as-built.
8. Per pezzi speciali, raccordi, valvole, giunti ed accessori il caricamento in partita avrà luogo come segue:
 - a. 70% con l'installazione secondo gli allegati grafici di progetto e le indicazioni della D.L.;
 - b. 20% ultimate le prescritte prove con esito favorevole anche se questi, per qualsiasi motivo, dovessero essere effettuate a notevole distanza di tempo dalla posa. Restano a completo carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti da eventuali riparazioni e quant'altro necessario per realizzare correttamente le prove di tenuta secondo le indicazioni della DD.LL. e di quanto previsto nei capitolati tecnici;
 - c. il residuo 10% a saldo a collaudo provvisorio, previa consegna delle certificazioni di legge e della documentazione di as-built.

Per le opere non ricadenti in nessuna delle categorie su elencate si procederà, di norma, al caricamento in partita al 90% del valore una volta ultimata la posa e/o realizzazione e la restante quota del 10% a collaudo provvisorio, previa consegna delle certificazioni di legge e della documentazione di as-built.

Nessuna partita sarà caricata in via provvisoria nei prescritti registri i quali saranno annotati solamente in via definitiva a misurazioni avvenute.

ART. 35 EVENTUALI LAVORI A MISURA.

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. Il riconoscimento in contabilità delle opere avverrà solamente dopo la consegna da parte dell'Appaltatore di tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità previste per legge e o richieste dalla Direzione Lavori.

CAPO 7 - DISCIPLINA ECONOMICA.

ART. 36 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'Aggiudicatario a titolo di anticipazione, una somma fino al 30% dell'importo contrattuale relativo a lavori, servizi e forniture. Detta anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Aggiudicatario, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, le conformi allo schema di polizza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole ivi contenute.
5. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Aggiudicatario provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 37 PAGAMENTI IN ACCONTO.

1. L'opera verrà valutata e liquidata a corpo, con importo contrattuale che rimarrà fisso e invariabile

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

e verrà pagato in rate di acconto, rata di saldo compresa, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del precedente Capo del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta e con le modalità di cui al successivo comma 2, raggiunga una percentuale pari ad almeno il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale. L'approvazione degli ordini di acquisto e la valutazione relativa al completamento delle singole opere sarà stabilita ad insindacabile giudizio del *Direttore dei Lavori*.

L'emissione della Rata di saldo è subordinata all'esecuzione delle prove e verifiche funzionali di cui al Capitolato Parte Tecnica nonché alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo.

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nei documenti di gara;
 - c) ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - e) al netto del recupero dell'anticipazione ai sensi del comma 2 art. 36 del presente Capitolato.
3. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 entro 45 giorni:
 - a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto ...» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), che precede, con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 36.
4. In base alla L. 120/2020 la Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Aggiudicatario, previa presentazione di regolare fattura fiscale, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Aggiudicatario, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto previsto al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
 - b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo

- autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
- c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall'Aggiudicatario;
6. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

ART. 38 PAGAMENTI A SALDO.

1. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'art.14 comma 1 lettera e) e comma 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 entro **45 (quarantacinque) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Aggiudicatario, su richiesta del RUP, entro il termine da assegnarsi, non superiore a 30 (trenta) giorni; se l'Aggiudicatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo è emessa con le medesime modalità, nulla ostando, è pagata entro **60 (sessanta) giorni** dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co. 2, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Aggiudicatario presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. Ministro dello Sviluppo Economico n. 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto D.M..
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Aggiudicatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'Aggiudicatario e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 39 ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento (e secondo le modalità previste della fatturazione elettronica) ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Aggiudicatario da parte della Stazione Appaltante; in particolare la Stazione Appaltante provvederà, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori, alla verifica, con riguardo alla manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l'avvenuto versamento dei contributi alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di regolarità contributiva ovvero altro documento che comprovi l'avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile ove dovuta). Qualora da tale verifica emergesse l'esistenza di irregolarità, nessuna somma sarà corrisposta all'impresa aggiudicataria o esecutrice fino a quando l'irregolarità riscontrata non sia stata eliminata;
 - b) alla trasmissione – nei casi previsti dalla normativa - da parte dell'appaltatore di deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori direttamente impiegati nell'appalto, di cui all'art. 4 del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, o – in alternativa – da trasmissione del DURF;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo 57 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'accertamento da parte della Stazione Appaltante - ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/ 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della L. n. 286/2006 - che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
 - e) alla ricezione da parte della Stazione Appaltante di idonea documentazione attestante il corretto adempimento da parte dell'Aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, ed in particolare l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto.
3. L'emissione delle fatture contenenti le eventuali componenti economiche associate alle voci di smaltimento/riciclo di rifiuti generate nell'ambito delle lavorazioni affidate sarà subordinata inoltre alle seguenti condizioni:
 - a) qualora il primo impianto di recupero cui il materiale è conferito sia ubicato in Italia e svolga, relativamente al materiale di cui alla presente gara, una operazione (finale/intermedia)

classificata come da R1 a R12 (ove pertinenti e applicabili secondo normativa), la fattura potrà essere emessa solo ad avvenuta ricezione, da parte delle competenti strutture della Stazione Appaltante, della quarta copia del formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06 controfirmato e datato in arrivo dal titolare, o da un suo delegato, dell'impianto di recupero cui il materiale è conferito.

- b) qualora il primo impianto di recupero cui il materiale è conferito sia ubicato in Italia e svolga, relativamente al materiale di cui al presente documento, unicamente l'attività di messa in riserva R13, la possibilità di emissione della fattura è subordinata alla ricezione, da parte delle competenti strutture della Stazione Appaltante di tutta la seguente documentazione:
- la quarta copia del formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06 controfirmato e datato in arrivo dal titolare, o da un suo delegato, del primo impianto di recupero R13 cui il materiale è conferito;
 - copia conforme all'originale del quarto foglio del formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06 controfirmato e datato in arrivo dall'impianto di recupero intermedio/finale, se detto impianto è sito in Italia, o di copia conforme all'originale del documento di movimento di cui all'allegato 1B del Reg. (CE) n. 1013/2006 debitamente compilato alla sezione relativa alla presa in carico del rifiuto da parte dell'impianto di recupero ovvero controfirmato alla casella 17 "La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di recupero", se l'impianto di recupero suddetto è ubicato in altro Stato diverso dall'Italia;
- c) qualora il primo impianto di recupero cui il materiale è conferito sia ubicato in Italia e svolga, relativamente al materiale di cui al presente documento, tanto l'attività di messa in riserva R13 quanto l'attività di recupero classificata da R1 a R12 (ove pertinenti e applicabili secondo normativa), la possibilità di emissione della fattura è subordinata alla ricezione di tutta la seguente documentazione:
- la quarta copia del formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06 relativo all'operazione R13 controfirmato e datato in arrivo dal titolare, o da un suo delegato, del primo impianto di recupero cui il materiale è conferito;
 - attestazione della quantità di rifiuto il cui recupero finale sia stato completato nell'impianto di cui alla presente lettera c);
 - per la quota parte di rifiuto che, giunto presso l'impianto, sia stato sottoposto esclusivamente alla messa in riserva (operazione R13) e poi inviato presso un altro impianto per essere ivi sottoposto ad una operazione di recupero intermedia/finale, vale quanto detto alla precedente lettera b);
- d) In caso di invii diretti, senza passaggio per il centro di messa in riserva sito in Italia, presso un impianto sito in un altro Stato membro della UE, di altro Stato aderente alla decisione OCSE C(2001) 107 di cui al punto 17 dell'art. 2 del reg. CE 1013/2006 e/o di altro Stato firmatario della Convenzione di Basilea di cui al punto 16 dell'art. 2 del reg. CE 1013/2006, la possibilità di emissione della fattura è subordinata alla ricezione, da parte delle competenti strutture della Stazione Appaltante, di copia conforme all'originale del documento di movimento di cui all'allegato 1B del Reg. (CE) n. 1013/2006 debitamente compilato sia alla sezione relativa alla presa in carico del rifiuto da parte dell'impianto di recupero (ovvero controfirmato alla casella 17 "La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di recupero o smaltimento") che a quella

relativa all'avvenuto recupero del rifiuto da parte dell'impianto di recupero (ovvero controfirmato alla casella 18 "Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra è stato effettuato").

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Aggiudicatario, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Aggiudicatario, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere.

ART. 40 RITARDI NEI PAGAMENTI.

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 37 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Aggiudicatario gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Aggiudicatario gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Aggiudicatario; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'Aggiudicatario, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Aggiudicatario, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
6. La disciplina del presente articolo si applica sia ai pagamenti in acconto che a saldo.

ART. 41 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato trova applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 4/2022, art. 29, così che le clausole di revisione dei prezzi sono, da ora e fino al 31 dicembre 2023, individuate come un caso, a prescindere dal loro valore monetario, tra quelli previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, per la modifica del contratto di appalto di cui fa parte il presente Capitolato senza una nuova procedura di affidamento.
2. L'art. 29 su richiamato conferma quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 1, lettera a) dell'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così che:
 - per le clausole di revisione dei prezzi da applicare nel presente articolo si intendono fin da ora recepite le indicazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs. 4/2022 relativamente alla variazione dei prezzi. Per i contratti relativi ai lavori il testo della lettera richiamata prevede, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.Lgs. n.4/2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del succitato decreto;
 - le clausole di revisione dei prezzi applicate al contratto del presente Capitolato non devono apportare modifiche che abbiano l'effetto di alterare la natura generale dello stesso contratto.
3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) dell'art.1 del D.Lgs. n. 4/2022 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.Lgs. n. 4/2022, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 29 del D.Lgs. n. 4/2022, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 del D.Lgs. n.4/2002 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della Stazione Appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 4/2022, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
5. Sono esclusi dalla compensazione di cui al comma 3 del presente articolo i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
 6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
 7. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12 dell'art. 29 del D.Lgs. n.4/2022, le Stazioni Appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 4/2022.
 8. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonchè previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzi.
 9. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: *“Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli Appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga”*.
 10. Salvo diversa disposizione emanata anche dopo al 31 dicembre 2023 in materia di revisione ed adeguamento dei prezzi, si considerano fin da ora vigenti dal 1 gennaio 2024 le disposizioni di cui all'articolo 106 del Dlgs 50/2016. In queste condizioni se il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

- a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso.
11. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, se, per cause non imputabili all'Aggiudicatario, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
12. La compensazione dei prezzi o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al presente articolo, deve essere richiesta dall'Aggiudicatario, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui ai precedenti commi.

ART. 42 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI.

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 43 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei contratti e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

4. L'Amministrazione Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

CAPO 8 - CAUZIONI E GARANZIE.

ART. 44 GARANZIA PROVVISORIA.

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
2. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, in conformità all'articolo 93 del Codice dei contratti.
3. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione, ad eccezione del caso in cui l'offerente sia una microimpresa, una piccola o una media impresa o un raggruppamento o un consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, da piccole o da medie imprese, ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei contratti.
4. Sono vietate forme di garanzia diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la garanzia prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

ART. 45 GARANZIA DEFINITIVA.

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del codice dei contratti per la garanzia provvisoria;

2. La garanzia di cui al comma 1 a scelta dell'Aggiudicatario è prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Dlgs 50/2016 rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Il tutto in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, co. 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 93 comma 4 del codice dei contratti Dlgs 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del codice dei contratti Dlgs 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
9. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 46 RIDUZIONE DELLE GARANZIE.

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Saranno applicate, altresì, le ulteriori ipotesi di riduzione delle garanzie, previste dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei contratti, al ricorrere dei presupposti sanciti dalla norma.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

ART. 47 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei contratti, l'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 17 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 4 e 5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compreso quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
- a) prevedere una somma assicurata, così distinta
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% (centopercento) dell'importo contrattuale;
 - partita 2) per le opere preesistenti: 100% (centopercento) dell'importo contrattuale;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale.
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Aggiudicatario.
5. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) di cui al comma 2 deve essere stipulata per una somma massimale di sinistro di importo pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere.
6. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Aggiudicatario e chiunque e a qualsiasi titolo si trovi all'interno del cantiere, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
- a) la Direzione Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - b) tutto il personale dipendente dall'Aggiudicatario, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
 - c) i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
 - d) il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante.
7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione sia all'assicurazione «Contractors All Risks» sia alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
8. Le garanzie di cui ai precedenti, prestate dall'Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48 comma 6, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
9. Ai sensi dell'art. 103 comma 7, qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 5, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio a tale scopo:
- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Aggiudicatario nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 7 e 8.
10. Ai sensi dell'articolo 103, co. 8 del Codice dei Contratti, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al quaranta per cento del valore dell'opera realizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
11. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi. Tale polizza, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per la durata di dieci anni, dovrà prevedere un massimale di importo pari al 5% dell'importo dell'offerta al netto del ribasso d'asta.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.

ART. 48 VARIAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI.

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa pristino.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Aggiudicatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Aggiudicatario sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Aggiudicatario si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM 7 marzo 2018 n. 49, per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al **5 % (cinque per cento) dell'importo del contratto** stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
7. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al

miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui al presente Capitolato.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti previsti, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al presente CSA.
9. Salvo i casi di cui ai commi 5 e 6, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
10. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto originario, nel limite di un quinto dell'importo del contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del DM 7 marzo 2018 n. 49, l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Aggiudicatario a titolo di indennizzo e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.
11. Durante il corso dei lavori l'Aggiudicatario può proporre nei limiti di cui al comma 5, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori ai sensi dell'Art. 8 comma 8 de DM 7 marzo 2018 n. 49, entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e

quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione Appaltante e per metà a favore dell'Aggiudicatario.

12. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DM 7 marzo 2018 n. 49, il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
13. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n. 49 Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltante.

ART. 49 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.

1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice dei contratti, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti D.lgs 50/2016;
 - b) il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.
2. La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione esecutiva sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Aggiudicatario di provvedere, a

propria cura e proprie spese, alla nuova progettazione, indicandone i termini perentori.

ART. 50 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.

1. Le eventuali variazioni espressamente richieste dalla Stazione Appaltante saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco posto a base da gara ribassato della percentuale offerta.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a. dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. In conformità a quanto previsto dagli articoli 32, co. 1, e 41, co. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono considerati prezzari ufficiali di riferimento le ultime edizioni dei seguenti, in ordine di priorità:
 - OO.PP. Campania;
 - Prezzi informativi dell'edilizia, primo semestre 2021.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina l'art. 8 comma 5 del DM 7.03.2018 n.49.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

ART. 51 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.

1. Ai sensi dell'articolo 90, co. 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale termine, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relative al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, co. 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Aggiudicatario deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - a) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal presente capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 55 del presente capitolato.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Aggiudicatario, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione

- dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Aggiudicatario è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto precedentemente, l'Aggiudicatario comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008.
5. L'Aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 52 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Aggiudicatario è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Aggiudicatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'Aggiudicatario non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 51, co. 1, 2 o 4, oppure agli articoli 53, 54, 55 o 56 del presente capitolato.

5. L'Aggiudicatario e ogni impresa che parteciperà, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.
7. Visto l'attuale periodo di emergenza sanitaria Covid-19, dovranno essere adottate e rispettate tutte le specifiche misure e prescrizioni previste dalla normativa nazionale e locale, così come aggiornate nel tempo; si citano, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti riferimenti: D.P.C.M. 11/03/2020; D.P.C.M. 22/03/2020 e s.m.i. " Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"; Circ. Min. dell'Intero n. 15350/117 " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale "; "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili" emesso dal Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19/03/2020).
8. Relativamente ai costi della sicurezza, così come indicato all'interno dell'aggiornamento dell'Elenco prezzi di riferimento regionale (D.G.R. 27/05/2020 n. 423 e relativo Suppelemento ordinario n.3 al Bollettino Ufficiale di cui alla S.G. n. 47 del 10/06/2020), è previsto che i costi della sicurezza nonché il progetto della sicurezza vengano aggiornati in funzione della situazione emergenziale in atto e della sua evoluzione; nello specifico, per far fronte all'eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell'emergenza, viene prevista la possibile introduzione di una clausola ex art. 106 lett. "a" del D.Lgs. 50/2016 al fine di adeguare l'importo da corrispondere all'aggiudicatario. La diversa quantificazione economica degli apprestamenti previsti per la sicurezza, in adeguamento a quelli stabiliti dal PSC posto a base di gara, potrà essere considerata originata come evento imprevisto e imprevedibile, e potrà dar luogo ad una variazione contrattuale di cui all'art. 106 comma c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 53 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.

1. L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il piano di sicurezza e di coordinamento è predisposto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, ed è corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati nel presente Capitolato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 52 del presente capitolato.

ART. 54 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.

1. L'Aggiudicatario può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Aggiudicatario ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Aggiudicatario.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Aggiudicatario, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Aggiudicatario, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 55 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

1. L'Aggiudicatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016, l'Aggiudicatario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Aggiudicatario.
4. Ai sensi dell'articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 53 del presente capitolato.

ART. 56 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.

1. L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all' del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto secondo le modalità di cui all'articolo 7, co. 1 lett. f) del presente capitolato. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Aggiudicatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, l'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

ART. 57 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.

1. I limiti, i criteri e le quote di subappalto o di sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 comma 2 del Codice dei contratti, sono quelli individuali nel presente Capitolato Speciale. L'Aggiudicatario deve eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Aggiudicatario e del DURC del SubAggiudicatario, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Aggiudicatario abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Aggiudicatario provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna del contratto di subappalto alla Stazione Appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al SubAggiudicatario sono affidate parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008;
 - l'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della L. n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del SubAggiudicatario e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento;
 - 2) della documentazione di cui all'articolo 105, co. 7, del Codice dei contratti, Dlgs 50/2016;
 - 3) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'Aggiudicatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b., trasmetta alla Stazione Appaltante:

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- 1) la documentazione attestante che il SubAggiudicatario è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del SubAggiudicatario, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - d) che non sussista, nei confronti del SubAggiudicatario, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 159/2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co. 3 ed in conformità alla L. 120/2020;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato D.Lgs. n. 159/2011;
 - e) ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. a), del Codice dei contratti, che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - f) ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei contratti, che il SubAggiudicatario sia qualificato nella relativa categoria.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Aggiudicatario, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- b) se al SubAggiudicatario sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Aggiudicatario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Aggiudicatario, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 53 e 55 del presente Capitolato.
- 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il SubAggiudicatario non può subappaltare a sua volta i lavori.
- 7. Se l'Aggiudicatario intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
- 8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra

ART. 58 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.

1. L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 91tributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 57 del presente Capitolato, ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con tempistiche sufficienti a consentire adempimenti amministrativi minimi (verifiche in materia di antimafia, denuncia di nuovo lavoro, acquisizione DURC, notifica preliminare, approvazione del POS, ecc.) nonché per le finalità di cui al Protocollo di Legalità qualora applicato. L'Aggiudicatario deve comunicare il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. L'Aggiudicatario è, inoltre, tenuto a presentare all'Amministrazione Committente la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - b) elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d) dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
6. L'Aggiudicatario è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
7. Ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 57 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

8. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 7 marzo 2018 n. 49, con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal SubAggiudicatario e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

ART. 59 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.

1. La Stazione Appaltante salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, in virtù della previsione di cui all'articolo 105, co. 13, del Codice dei contratti, quando il SubAggiudicatario o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario, ovvero su richiesta del SubAggiudicatario e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al SubAggiudicatario e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al SubAggiudicatario sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Aggiudicatario e del SubAggiudicatario;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni presente capitolato, relative al SubAggiudicatario;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 69 del presente CSA;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 62, co. 2 e 63, co. 4 e 5 del presente capitolato.
3. Se l'Aggiudicatario non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- di acconto o di saldo fino a che l'Aggiudicatario non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al SubAggiudicatario ai sensi dell'articolo 57, co. 4, lettera b);
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 57, co. 2, lett. c), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento.
 5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione Appaltante esonera l'Aggiudicatario dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 6. Ai sensi dell'articolo 17, ult. co., del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, co. 5, della L. 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Aggiudicatario principale.
 7. Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Aggiudicatario e al SubAggiudicatario, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso SubAggiudicatario;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal SubAggiudicatario, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Aggiudicatario.
 8. La Stazione Appaltante può opporre al SubAggiudicatario le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del SubAggiudicatario non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

CAPO 12 – RISERVE, CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO.

ART. 60 RISERVE.

1. L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Le riserve e le pretese dell'Impresa che, in ragione del valore o del tempo di insorgenza, non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono esaminate e valutate dalla Committente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.
6. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 67 del presente Capitolato senza che la Committente abbia effettuato il collaudo, o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'Impresa può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposite istanza. La Committente deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
7. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Committente deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Impresa dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
8. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
9. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
10. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
11. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

12. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
13. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
14. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

ART. 61 ACCORDO BONARIO.

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'Aggiudicatario scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Aggiudicatario,

effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione Committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
8. Ai sensi dell'art. 208 comma 2 del Dlgs 50/2016, se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione Committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione Committente.

ART. 62 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Aggiudicatario confermi le riserve, la relativa controversia sarà decisa dal foro competente ai sensi dell'art.25 del C.p.c.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data verrà istituito presso

la committente un Collegio consultivo tecnico (CCT) di cui all'art. 6 della L. 120/2020, con i compiti previsti dall'articolo 5 della L. 120/2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso Per quanto ivi non disposto si rinvia all'art. 6 della L. 120/2020. Sulla base della complessità dell'opera si ritiene opportuno specificare che il Collegio sarà normalmente composto da 3 membri; resta facoltà della Stazione Appaltante prevedere il suo allargamento ad un numero di 5 membri.

ART. 63 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.

1. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere nella realizzazione delle opere e dei servizi richiesti dall'intervento, si applica il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile allo specifico settore;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 10 e 11 e dell'art. 30 comma 5 e 6 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al SubAggiudicatario inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Aggiudicatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Aggiudicatario o del SubAggiudicatario autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Aggiudicatario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Aggiudicatario risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Aggiudicatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 64 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Aggiudicatario, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 65, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;

- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 37 e 38 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Aggiudicatario e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 37 e 38 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al SubAggiudicatario sia negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione Committente contesta gli addebiti al SubAggiudicatario assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l'Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 65 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata e/o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni del presente Capitolato Speciale;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Aggiudicatario, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono causa di risoluzione del contratto e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata e/o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi previsti nel presente Capitolato, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2008;
 - j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni del presente Capitolato, fermo restando quanto previsto al medesimo articolo 78, co. 2, ultimo capoverso, del Capitolato medesimo;
 - k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del D.lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato D.lgs. n. 81/2008;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) decadenza dell'attestazione SOA dell'Aggiudicatario per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Aggiudicatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
 - c) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario di cui al successivo articolo 66 che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
 - d) la perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- e) ogni qualvolta nei confronti dell'Aggiudicatario, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p.. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.
4. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione e si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 6, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è comunicata all'Aggiudicatario con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
6. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento tra i materiali, le attrezzature e i mezzi d'opera che debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Aggiudicatario inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

- del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Aggiudicatario inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
8. Nel caso l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
9. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
10. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4, e all'articolo 91, co. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del citato D.Lgs. non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto.

CAPO 13 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.

ART. 66 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Aggiudicatario la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 21, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 12 co. 1, del DM 7 marzo 2018 n. 49 e in merito all'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità si assegna un termine di trenta giorni per il completamento per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato.
6. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di collaudo, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Aggiudicatario, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
7. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Aggiudicatario è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
8. l'Aggiudicatario deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Aggiudicatario stesso
9. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Aggiudicatario non ha consegnato alla DL le eventuali certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o

installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 38.

ART. 67 TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE.

1. Ai sensi dell'articolo 102 comma 3 del D.Lgs 50/2016 il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 229 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sulle domande dell'Aggiudicatario e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto e quinto del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Aggiudicatario.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento di accertamento della regolare esecuzione o del collaudo e il rilascio di un nuovo certificate ai sensi del presente articolo.
6. A sensi dell'art. 6 comma 4 del DM 7 marzo 2018 n. 49, Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'esecutore:
7. A sensi dell'art. 12 comma 2 e 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49, In sede di collaudo il direttore dei lavori:
 - a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la

sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

ART. 68 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 67, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 66, comma 1 del presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori, ai sensi dell'art. 66 comma 3 del presente capitolato.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Aggiudicatario per iscritto, lo stesso Aggiudicatario non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Aggiudicatario può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Aggiudicatario o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l'Amministrazione Committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Aggiudicatario non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 66 del presente Capitolato speciale d'appalto.

CAPO 14 - NORME FINALI.

ART. 69 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento e al presente Capitolato nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Aggiudicatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Aggiudicatario a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione e l'onere, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Aggiudicatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Aggiudicatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Aggiudicatario;

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- h) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) la sottomissione alla Direzione Lavori ed al RUP delle schede di sottomissione di tutte le lavorazioni previste comprensive delle certificazioni necessarie e previste dalla normativa con adeguato anticipo rispetto alla esecuzione delle lavorazioni stesse per consentire alla Direzione Lavori il necessario tempo di esame o di rigetto prima della esecuzione delle opere;
- l) l'esecuzione e l'onere delle opere campione (mockup) delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dei Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche, di cui al punto precedente, relativi alla posa in opera;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati, tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti fissi o mobili di riscaldamento e raffreddamento o raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
- o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; in particolare è richiesto che venga predisposto accurato rilievo topografico dell'area e delle sue adiacenze, con individuazione delle quote altimetriche e dei punti fissi;
- p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale usato, per

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo le indicazioni della Direzione Lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
- q) l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Aggiudicatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Aggiudicatario, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- s) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche, in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- t) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- u) provvedere agli adempimenti della L. n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- v) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- w) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- x) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;
- y) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- z) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Aggiudicatario dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- aa) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- bb) effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature impiegate nel cantiere (per tali "attrezzature" intendendosi quelle elencate nell'Accordo sancito il 22 febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione dei lavoratori incaricati dell'uso di tali attrezzature), ed in particolare dei dumper (autoribaltabili a cingoli) ivi impiegati, e di certificarne l'assolvimento mediante attestazione del

Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa

- buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, anche ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 81/2008;
- cc) l'eventuale svolgimento di ulteriori analisi che dovrà essere eseguito presso laboratori autorizzati all'esecuzione e certificazione delle stesse.
- dd) Tutti gli oneri, le spese, le tassazioni derivanti dall'applicazione di tutte normative vigenti;
- ee) La predisposizione delle pratiche necessarie a tutti gli allacci ai pubblici servizi (a scopo indicativo e non esaustivo: allaccio idrico, allaccio fognario, allaccio elettrico, ecc);
- ff) Alla predisposizione, comprensiva di ogni onere, al termine delle opere dei disegni "come costruito" (as-built) secondo le indicazioni di redazione della Direzione Lavori;
- gg) Alla consegna alla Direzione Lavori ed al RUP di tutte le certificazioni necessarie per la certificazione delle opere realizzate quali, a titolo indicativo e non esaustivo, quelle previste dal DM 37/2008;
- hh) Alla predisposizione, comprensiva di ogni onere di realizzazione e consumo, di impianto di illuminazione esteso all'intero cantiere nelle ore notturne secondo le indicazioni della DLL;
- ii) introduzione di tutte le modifiche e/o integrazioni agli elaborati presentati che gli Enti preposti, avessero a richiedere per procedere all'approvazione delle attività eseguite dall'Aggiudicatario stesso;
- jj) fornitura dei risultati, secondo le modalità richieste, anche in modalità parziale, ovvero man mano che si rendano disponibili, in modo da consentire alla Stazione Appaltante di avviare le elaborazioni del caso;
- kk) ripetizione delle analisi su campioni, qualora gli Enti di controllo ne facciano richiesta;
- ll) ripetizione di ulteriori campionamenti e successive analisi degli stessi qualora si riscontrasse uno scostamento dai dati analitici misurati, dagli Enti di controllo, che non consenta la validazione allo stesso ente;
- mm) consentire l'accesso ai propri laboratori di personale della Stazione Appaltante e/o di personale di PP.AA e Enti di controllo al fine di verificare l'andamento delle analisi;
- nn) partecipazione a consulting, riunioni e contatti di ogni tipo per la raccolta di eventuali dati iniziali e per l'illustrazione delle attività in corso di definizione o già definite;
- oo) assistere e prestare attività di consulenza in favore della Stazione Appaltante, fino ad avvenuta acquisizione ed approvazione dei risultati dell'attività di caratterizzazione finale, nei rapporti con Amministrazioni ed Enti destinati a valutare i risultati delle analisi effettuate e la metodologia di campionamento.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Aggiudicatario ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Aggiudicatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 70 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

1. L'Aggiudicatario è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL;
 - e) a fornire mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza, n. 1 autovettura di servizio, di gruppo C con trazione integrale, inclusa tassa di circolazione, assicurazione CASCO, consumo carburanti e relativo tagliando di manutenzione;
 - f) ad allestire l'ufficio DL con n.4 postazioni informatiche dotate di software in formato aperto in grado di fornire file con estensione *.ifc, nonché n.2 stampanti A3 e A4 a colori.
 - e) a ottemperare alle modalità di accesso dell'area previste dal vigente Protocollo di Legalità;
 - f) a costituire un idoneo ufficio di direzione del cantiere, integrato con gli aspetti della sicurezza disciplinati dal Dlgs 81/08 e s.m.i., composto da personale tecnico qualificato idoneo allo svolgimento delle mansioni previste dall'appalto anche dalla figura dell'archeologo che dovrà supervisionare;
 - g) a integrare l'ufficio di direzione del cantiere, secondo quanto richiesto nel parere della Soprintendenza con la figura dell'archeologo che dovrà supervisionare le attività di campo (scavi terreno e sondaggi) e, al termine, redigere apposita relazione. Tale figura si dovrà interfacciare con l'Ufficio della Direzione Lavori;
2. L'Aggiudicatario è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Aggiudicatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Aggiudicatario deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

3. L'Aggiudicatario deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.

ART. 71 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI.

1. L'Aggiudicatario deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Aggiudicatario è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Aggiudicatario la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,

comporta l'applicazione della penale nella misura prevista dal contratto.

ART. 72 MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione Committente.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle **escavazioni** devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal Direttore dei Lavori, a cura e spese dell'Aggiudicatario, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle **demolizioni** devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal Direttore dei Lavori, a cura e spese dell'Aggiudicatario, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all'Aggiudicatario a norma dell'articolo 36 del predetto Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10
5. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
6. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto Decreto 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 73.
8. L'Aggiudicatario accetta espressamente, che nell'ipotesi indicate nel precedente comma 3, nessun premio sarà ad esso dovuto in caso di ritrovamenti.
9. L'Aggiudicatario si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi 3 e 4 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

ART. 73 UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI.

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi

provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'Aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 74 TERRE E ROCCE DA SCAVO.

1. Sono a carico e a cura dell'Aggiudicatario tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Aggiudicatario è tenuto in ogni caso al rispetto del DPR 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
2. Sono infine a carico e cura dell'Aggiudicatario gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 75 ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE.

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del cantiere, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.
2. Sono a carico e a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART. 76 CARTELLO DI CANTIERE.

1. L'Aggiudicatario dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine comunitaria

ART. 77 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO.

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

ART. 78 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 29 del presente Capitolato Speciale.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Aggiudicatario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. Le fatture dovranno essere emesse, a meno di eventuali esoneri, esclusivamente in formato xml e

dovranno essere trasmesse tramite SDI (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate). pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all'Amministrazione Committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 79 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Capitolato. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza avranno comunque validità per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia, per qualsivoglia motivo, del rapporto contrattuale in essere in virtù del presente Capitolato.
2. L'obbligo di cui al precedente paragrafo 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Capitolato, ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio. Inoltre, nella realizzazione delle Prestazioni Contrattuali oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario si impegna ad agire nel pieno rispetto delle regole stabilite in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy e successive modificazioni pro tempore vigenti, fermo restando quanto già previsto dal presente Capitolato.
3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi

ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante medesima.
5. L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente Capitolato, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione della Stazione Appaltante.

ART. 80 PROPRIETÀ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE.

1. I beni e prodotti forniti in esecuzione dell'Appalto divengono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante dal momento dell'approvazione dei relativi atti di verifica.
2. Parimenti saranno di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all'elaborazione dei dati sviluppati nel corso della prestazione.
3. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione, anche didattica, creata, predisposta o realizzata dall'Aggiudicatario medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.
4. L'Aggiudicatario deve altresì provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.
5. L'Aggiudicatario si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi 3 e 4 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contrattanti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

ART. 81 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.

1. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di software, dispositivi o alla adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un'azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d'uso fornite, l'Aggiudicatario manleva e tiene indenne fin d'ora la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione Appaltante fosse in ogni caso chiamata ad assumere.
3. La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente paragrafo. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Stazione

Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Capitolato, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

ART. 82 DISCIPLINA ANTIMAFIA.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Aggiudicatario non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del Dlgs 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., coordinato con le disposizioni in merito del D.L. della L. 120/2020.
3. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

ART. 83 PROTOCOLLO DI LEGALITA'.

1. L'Aggiudicatario dovrà assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il Protocollo di Legalità, allegato al Disciplinare di gara.

ART. 84 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy e del Regolamento Europeo 679/2016, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Capitolato.
2. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 85 PATTO DI INTEGRITA', DOVERI COMPORTAMENTALI.

1. L'Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di

incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

ART. 86 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 - e) f) l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000.
4. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Con la sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni oggetto dello stesso sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii.
6. In caso d'uso, al Contratto deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario.

ART. 87 COMUNICAZIONI, REFERENTI DI CONTRATTO ED ELEZIONE DI DOMICILIO.

1. Qualsivoglia comunicazione tra le Parti riguardante l'espletamento delle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto dovrà essere:
 - a) effettuata per iscritto mediante qualunque mezzo di trasmissione (quali, ad esempio, telefax o e-mail o posta elettronica certificata), salvo per i casi per i quali il presente Capitolato prevede specifiche modalità di comunicazione e fermo restando, in ogni caso, che:

**Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**

- 1) le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante, alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato in sede di presentazione dell'offerta;
 - 2) le comunicazioni alle quali l'Aggiudicatario intenda dare data certa devono essere effettuate, a pena di inefficacia, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante;
 - 3) effettuata in modo che risultino il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione; e se destinata: (i) alla Stazione Appaltante, indirizzata al Direttore dell'Esecuzione, che è altresì referente di Contratto; e (ii) all'Aggiudicatario, indirizzata al Responsabile di Progetto, che agisce altresì quale referente di Contratto indicato in sede di Offerta.
2. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.
 3. L'Aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione del Contratto, eleggerà domicilio all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione.
 4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Capitolato e degli interventi che ne costituiscono oggetto.